

CXXIX.

TORNATA DEL 27 GENNAIO 1911

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — Congedo (pag. 4106) — Volazione a scrutinio segreto (pag. 4106) — Presentazione di relazioni (pag. 4106) — Seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la gestione delle Casse provinciali di credito agrario da parte della Cassa di risparmio del Banco di Napoli e della Sezione del credito agrario del Banco di Sicilia » (N. 404). Parlano il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 4106) e i senatori De Cesare Raffaele, relatore (pag. 4108-4109), Manassei (pag. 4109), Beneventano (pag. 4110) — Senza discussione si approvano tutti gli articoli del disegno di legge — Annunzio di una domanda d'interpellanza del senatore Maragliano ed altri; interloquiscono per la fissazione del giorno dello svolgimento il Presidente, il ministro dei lavori pubblici e i senatori Maragliano, Veronese e Finali (pag. 4113) — Discussione del disegno di legge: « Chiamata alle armi per istruzione dei militari in congedo del Regio esercito » (N. 398). Parlano il ministro della guerra (pag. 4116, 4121) ed i senatori Bava-Beccaris (pag. 4114, 4119), Maurigi (pag. 4115, 4119), e Pedotti, relatore (pag. 4120) — Chiusura della discussione ed approvazione di un ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale (pag. 4122) — L'articolo unico è rinviato allo scrutinio segreto — Chiusura di votazione (pag. 4122) — Discussione del disegno di legge: « Aumento degli assegni vitalizi ai superstiti delle campagne di guerra del 1848, del 1849 e della Crimea, per l'indipendenza italiana » (N. 294). Parla, nella discussione generale, il senatore De Sonnaz (pag. 4123) — All'art. 1 fanno osservazioni e proposte il ministro del tesoro (pag. 4124, 4126, 4127), e i senatori Cadolini, relatore (pag. 4124, 4126, 4127) e Finali (pag. 4127) — Approvati l'art. 1 nel testo dell'Ufficio centrale (pag. 4127) — Senza discussione si approva l'art. 2 ed ultimo del disegno di legge — Risultato di votazione (pag. 4127).

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della guerra, del tesoro, dei lavori pubblici, di grazia e giustizia e dei culti, di agricoltura, industria e commercio, dell'istruzione pubblica.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

PRESIDENTE. Il senatore Borgatta venne ieri eletto segretario dell'Ufficio di Presidenza; lo invito pertanto a prendere posto al banco della Presidenza.

(Il senatore Borgatta sale al banco della Presidenza e prendo il suo posto di segretario).

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Fogazzaro domanda un congedo di un mese per motivi di salute.

Se non vi sono opposizioni, questo congedo si intende accordato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Modificazioni alle disposizioni di legge concernenti gli ufficiali giudiziari ».

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale per questa votazione.

DI PRAMPERO, *segretario*, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte.

Presentazione di relazione.

DURANTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DURANTE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Sull'obbligo della laurea in medicina e chirurgia per l'esercizio della odontoiatria ».

PRESIDENTE. Dò atto all'onor. senatore Durante della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Provvedimenti per la gestione delle Casse provinciali di credito agrario da parte della Cassa di risparmio del Banco di Napoli e della sezione di credito agrario del Banco di Sicilia »
(N. 404).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge:

Provvedimenti per la gestione delle Casse provinciali di credito agrario da parte della Cassa di risparmio del Banco di Napoli e della sezione di credito agrario del Banco di Sicilia.

Come il Senato rammenta, ieri fu iniziata la discussione generale.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Non posso che dichiararmi vivamente lieto del consenso dato a questo disegno di legge da due autorevolissimi membri di quest'alto Consesso, l'onor. senatore Manassei e l'onor. Beneventano, i quali, con lucida esposizione, hanno messo in evidenza l'origine del disegno stesso e le ragioni sulle quali esso si fonda. E mi riesce gradito constatare che il disegno di legge, uscito da una discussione molto larga, e in qualche punto abbastanza viva, nell'altro ramo del Parlamento, venga ora al Senato confortato anche dalla larga eco avuta in paese e trovi in questo alto Consesso così favorevole accoglienza e giunga all'approvazione col suffragio di uomini che diedero l'animo loro e l'intelletto al progresso della patria agricoltura.

Il disegno di legge, come bene osservarono i due oratori che mi hanno preceduto, parve, quando fu presentato, che non potesse forse interamente soddisfare alle esigenze di quel credito agrario, la cui applicazione confortevole viene facendosi con prudente larghezza nelle provincie meridionali e nella Sicilia. La legge che istituì le Casse provinciali di credito agrario del 15 luglio 1906, parve allora un duplicato di fronte alla legge del 1901, che aveva istituito il credito agrario della Cassa di risparmio del Banco di Napoli e all'altra legge successiva del marzo 1906, che istituiva il credito agrario del Banco di Sicilia. Debbo però ricordare che la legge del luglio 1906, la quale istituiva le Casse provinciali di credito agrario, mirava non solo alla creazione di nuovi organi di quel credito che i due maggiori Istituti delle provincie meridionali, a Napoli e a Palermo, vanno esercitando attraverso e per mezzo degli organi intermedi, ma mirava altresì all'esplicazione di un concetto che è chiaramente espresso negli articoli 10 e 12 di essa, che stabiliscono un principio molto rigoroso, molto importante nei rapporti giuridici che debbono correre tra il conduttore del fondo ed il colono. Quegli articoli della legge che furono valorosamente sostenuti da un autorevolissimo parlamentare, l'onor. Sonnino, suonano così. L'art. 10 dice: « Il locatore e sub-locatore di fondi rustici, in caso di riconosciuto bisogno, sarà tenuto a somministrare ai contadini le sementi occorrenti in proporzione della

superficie da coltivarsi nell'annata, secondo gli usi locali » ecc.; e l'art 12: « Nel contratto di locazione di fondi rustici, a forma di partecipazione ai prodotti, in caso di riconosciuto bisogno, e non ostante qualsiasi patto in contrario, il locatore sarà tenuto a somministrare al contadino e alla sua famiglia i soccorsi necessari alla vita fino all'epoca del raccolto » ecc.

Altri articoli di quella legge stabiliscono le modalità perchè le disposizioni di essa possano avere razionale e logica applicazione. Basterebbero queste disposizioni della legge del 1906 per giustificare l'istituzione di un credito agrario attraverso alle Casse provinciali, per far ritenere, cioè, che non si trattasse di un duplicato, a fronte delle leggi e disposizioni che vigono per il funzionamento del credito agrario, nelle provincie meridionali del continente e nell'isola di Sicilia. Tuttavia però quando si fu all'applicazione di quelle disposizioni della legge, si vide che tra le Casse provinciali che si dovevano costituire e gli Istituti di credito agrario che funzionavano presso il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia, poteva avvenire nel campo dell'azione qualche contrasto, qualche duplicato che rendesse meno efficace l'opera degli uni e degli altri Istituti.

Sorsero da ciò perplessità ed incertezze che resero quindi inefficace ed inattiva affatto la legge del luglio 1906 nella parte concernente il credito agrario (cosa che fu messa chiaramente in luce dall'on. Manassei nel suo discorso di ieri). Si giunse quindi a questo disegno di legge, di cui la ragione è evidente. L'on. Manassei ha da par suo, eminente come è in questi studi e nelle opere che da questi studi derivano e cioè nell'applicazione del credito alla agricoltura, esposto e colto il punto principale per cui l'applicazione delle disposizioni contenute in questa legge unicamente potranno essere efficaci.

Egli ha detto: badate che l'art. 9 di questo disegno di legge chiama gli Istituti che devono esercitare il credito attraverso alle Casse provinciali riunite nel Banco di Napoli ed in quello di Sicilia, ad esercitarlo per mezzo degli enti intermediari.

È bene che sia ricordato quello che si disse a questo riguardo nell'altro ramo del Parlamento. Non si può parlare veramente ed efficacemente di credito agrario, di credito che

vada alla terra, che nella terra trovi la trasformazione del capitale che in essa s'investe, la ragione del frutto del capitale medesimo, se non vi siano gli enti intermediari costituiti dalle associazioni di agricoltori, che nella loro responsabilità e nella loro dignità professionale guarentiscano gli Istituti sovventori e facciano in modo che i capitali che vanno alla terra si risolvano in vera e propria funzione di credito agrario.

Ben fece l'onor. senatore Manassei a richiamare l'attenzione dell'Assemblea e l'attenzione mia sopra questo punto importantissimo del presente disegno di legge.

Egli chiese a me (poichè modificazioni non crede necessario siano apportate al presente disegno di legge), che, in relazione alla disposizione che fa obbligo alla Cassa di risparmio del Banco di Napoli e al Banco di Sicilia di promuovere la costituzione di nuovi enti intermediari, nel regolamento siano poste norme e discipline, le quali assicurino che quest'opera di propaganda e di organizzazione degli Istituti intermediari, a cui sono chiamate la Cassa di risparmio del Banco di Napoli e il Banco di Sicilia, sia veramente efficace.

Ora, poichè, onorevole Manassei, questo principio risponde anche ad una mia convinzione e ancora più risponde ad una vera necessità, io posso assicurarlo nel modo più formale che quando dovrà prepararsi il regolamento, ogni cura da me sarà data perchè disposizioni vengano espresse che garantiscano che con le forme più efficaci e sollecite di propaganda, sia dato modo di costituire quel numero maggiore di enti intermediari che sono necessari, perchè gli scopi di questo disegno di legge possano avere la loro giusta e savia applicazione.

L'onor. Beneventano, facendo una storia lucida di questo disegno di legge e dei precedenti che lo riguardano e dichiarando il suo autorevole consenso al disegno stesso, ha fatto una osservazione in riguardo all'art. 7, laddove appaiono come facoltà date alla Cassa di risparmio del Banco di Sicilia quelle di impiegare un decimo dei propri depositi in anticipazioni su certificati di depositi di derivati agrumari.

Egli ha voluto con molta saviezza chiamare a prudente consiglio, sopra le applicazioni che possono essere fatte del danaro pubblico dato

dai risparmiatori nell'isola ed affidato alla custodia del Banco di Sicilia, perchè questi impieghi siano nel miglior modo sicuri.

Non vi è deviazione, onor. Beneventano, agli scopi della legge, perchè questo articolo non riguarda la funzione del credito agrario che deve essere esercitato dalla Cassa di risparmio del Banco di Sicilia; questo articolo, nel quale è una disposizione che permetta di portare alla sezione di credito agrario del Banco stesso un contributo di alcuni milioni di lire dei depositi a risparmio, indica i modi di impiego dei depositi della Cassa di risparmio del Banco; ma altresì porge occasione a provvedere ai bisogni dell'altra azienda nella quale sta operando con molta prudenza e utilità per l'isola il Banco di Sicilia, vale a dire quella del credito per il citrato di calce e suoi derivati. Ora a questo riguardo io sono lieto dell'occasione che l'onor. Beneventano mi ha dato di fare al Senato dichiarazioni a riguardo dell'industria agrumaria che, organizzata nella legge del giugno scorso in modo da assicurare col sistema del doppio prezzo, il minimo prudenziale per le anticipazioni e il prezzo di vendita, un margine che permetta formare una riserva necessaria, offre le maggiori garanzie per gli Istituti che fanno anticipazioni sui certificati di deposito dei derivati agrumari.

Per questo nessun timore vi può essere che la Cassa di risparmio del Banco di Sicilia non impieghi sicuramente il decimo dei depositi nelle operazioni pei certificati agrumari, mentre d'altra parte si rende così un grande servizio al funzionamento della Camera agrumaria che, anche con gli aiuti dello Stato, deve rendere servizi eminenti ad una così importante industria siciliana.

Altro non ho da aggiungere. La relazione chiarissima ed elegante stesa dall'onorevole relatore, il collega carissimo senatore De Cesare, completa l'esposizione brevissima e molto sommaria che io ho fatto.

Sono a disposizione del Senato per ogni altro maggiore schiarimento che mi fosse richiesto, e mi auguro e confido che l'alto Consesso vorrà dare la sua approvazione a questo disegno di legge che è atteso con grande desiderio e con viva impazienza dalle popolazioni del Mezzogiorno d'Italia e della Sicilia e che renderà all'agricoltura di quelle regioni notevoli benefici.

DE CESARE R., *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE CESARE R., *relatore*. Non essendovi altri oratori iscritti, mi limiterò a fare brevi dichiarazioni, in nome dell'Ufficio centrale, tanto più brevi in quanto l'onor. ministro ha quasi esaurito gli argomenti circa la presente questione; e i due colleghi, che presero ieri la parola nella discussione generale del progetto di legge, si limitarono a fare osservazioni e raccomandazioni, e non proposero alcun emendamento.

È anche per ciò che il vostro Ufficio centrale è lieto che questo progetto di legge, senz'altre discussioni o ritardi, possa venire attuandosi nel mese di marzo prossimo.

Io ho detto nella mia relazione tutto quello che si poteva dire in merito di esso, il quale, come ricorderete, fu largamente e competentemente discusso nell'altro ramo del Parlamento, manifestandosi nella discussione due diverse tendenze. Prevalse quella onde l'esercizio del nuovo credito, che sorge con le Casse provinciali a beneficio dell'agricoltura del Mezzogiorno, viene affidato ai due Istituti più benemeriti dell'economia di quelle provincie, cioè al Banco di Napoli e al Banco di Sicilia.

L'onor. senatore Manassei, parlando dei primordi del credito agrario esercitato dal Banco di Napoli, per effetto della prima legge, cadde in qualche inesattezza, poichè riferì cifre circa l'impiego dei fondi da parte di quel Banco, che non risultano interamente esatte stando alle relazioni ufficiali da esso pubblicate.

La cifra ufficiale negli ultimi mesi del 1902 fu di sole 118 mila lire; ma in soli nove anni, fino al 1910, aumentò quasi geometricamente, e raggiunse la notevole cifra di cinque milioni e mezzo. Vi è da essere confortati veramente dal vedere come, in pochi anni, si sia conseguito simile progresso, reso maggiore dal fatto che gli enti intermediari, i quali erano nel 1902 poco più di cento, ora superano i quattrocento.

Ma, per avere una maggiore diffusione del credito agrario, grazie a questa nuova legge, si rende sempre più necessaria la creazione di altri enti intermediari, e per ciò l'Ufficio centrale ha suggerito al Banco di Napoli - e prega l'onorevole ministro di tenere conto di questa sua raccomandazione - di adottare il buon sistema dei concorsi speciali; vale a dire di fare

dei concorsi per diffondere questi enti intermediari, senza i quali non sembra che sia possibile esercitare su larga scala, e piena garanzia, il credito agrario nelle provincie meridionali. Il disegno di legge ne fa un obbligo, ma solo al Banco di Sicilia, e in verità non ne so indovinare la differenza; ma lo stesso progetto obbliga i due Banchi ad esercitare direttamente le operazioni di credito agrario in quei luoghi dove non sia possibile, almeno per il momento, creare enti intermediari, o dove questi enti siano nati organicamente difettosi, da non rispondere al loro fine. Io ho fede certissima che i due Banchi metteranno tutto il buon volere nell'attuazione di questo disegno di legge, e faccio eco ben volentieri a quanto disse ieri il senatore Manassei in lode del direttore generale del Banco di Napoli.

Dette queste cose, non avrei altro da aggiungere, perchè alle osservazioni, che i due egregi colleghi fecero ieri, l'onor. ministro ha risposto oggi in modo rassicurante, dando quegli affidamenti, che essi provocarono, circa le finalità che con questo disegno di legge s'intende conseguire, e circa i vantaggi che se ne potranno ottenere, nell'interesse di quelle provincie, le quali sono agricole, nè hanno importanti risorse commerciali o industriali, e vivono del lavoro della terra, quasi esclusivamente.

E, dopo ciò, non ho che da riportarmi a quanto ho scritto nella mia relazione, ringraziando l'onor. ministro di agricoltura delle parole così benevole, che mi ha rivolto, e ringraziando il Senato della sua deferente attenzione, ed attendo con animo sicuro che fra oggi o domani questo disegno di legge sarà approvato. (Approvazioni).

MANASSEI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MANASSEI. Mi sia permesso di rispondere all'onor. relatore che, per fortuna, l'aritmetica non è una opinione.

Se io ho citato delle cifre, le ho citate desumendole da pubblicazioni ufficiali, e le cifre che indicavano il collocamento delle somme fatte pel credito agrario dal Banco di Napoli nei primi nove mesi del 1902, le ho attinte da quello scritto mio, al quale ho pure ieri accennato, cifre che allora io presi dalla relazione del direttore generale del Banco di Napoli.

Quindi io non potrei davvero ritrattarmi;

anzi rammento benissimo che in quella relazione si diceva che la somma collocata raggiungeva la cifra di 735,000 lire.

Questa però è una questione di dettaglio e di pochissima importanza.

La ragione principale, per la quale io ho domandato la parola, è per ringraziare l'onorevole ministro della dichiarazione che ha fatto di prendere in considerazione le mie osservazioni circa lo sviluppo dei piccoli Istituti intermediari.

Il Banco di Napoli ha oggi, se non erro, 437 Istituti intermediari che vengono in suo aiuto pel credito agrario. Ma che cosa sono 437 Istituti intermediari in 18 provincie?...

DE CESARE R., *relatore (interrompendo)*. Non sono 18; bisogna escludere la Basilicata e la Calabria.

MANASSEI... E deve tenersi conto che in queste 18 provincie vi sono 1860 comuni che hanno una estensione di 101,000 chilometri quadrati.

Cito questo solo fatto, che il relatore forse non riconoscerà esatto, ma che io mantengo, per dimostrare la necessità di moltiplicare quanto più è possibile gli Istituti intermedi.

Ed io conto assolutamente sull'attività intelligente dell'onor. ministro, che è convinto certo al pari di me, essere la questione meridionale essenzialmente agraria e doversi risolvere con iniezioni di capitale.

DE CESARE R., *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE CESARE R., *relatore*. Debbo innanzi tutto far osservare all'onor. Manassei che le provincie dell'antico regno di Napoli erano 15 nel 1860, e poi furono 16; non mai 18. Da questa legge del credito agrario sono escluse le tre provincie di Calabria e la Basilicata, provvedute d'istituti speciali, e la provincia di Napoli: quindi le provincie continentali contemplate da questo disegno di legge, sono 11, e non 18, come ha asserito l'onor. Manassei.

MANASSEI. E la Sardegna?

DE CESARE R., *relatore*. ...La Sardegna non è compresa in questa legge. Inoltre l'onorevole Manassei accennava a delle cifre, ricavate da un suo opuscolo. Io ho citato invece le cifre tolte dalle relazioni stesse del Banco di Napoli, che sono rigorosamente esatte; ma in sostanza la differenza non è gran cosa. Il Banco di Napoli non ha soltanto delle sedi e succur-

sali, nel Napoletano, ma anche delle agenzie, che provvidamente viene creando in ogni provincia, la quale abbia una certa importanza. Queste agenzie potranno utilmente, e anche direttamente quando ne sia il caso, fare operazioni di credito agrario.

Inoltre, noi vivamente raccomandiamo di bandire i concorsi per la creazione di nuovi Istituti intermediari, perchè siamo convinti che solamente così, l'esercizio del credito agrario potrà essere largamente e utilmente diffuso.

D'altra parte, prego il Senato di considerare che nella relazione dell'Ufficio centrale non è detto che questa debba essere l'ultima legge per il credito agrario; anzi, notando le curiose anomalie che in essa sono consacrate, per necessità di cose, più che per volontà del legislatore, si esprime il voto che possa col tempo farsi una vera e unica legge organica del credito agrario meridionale, sia per Napoli, sia per la Sicilia, come nell'altro ramo del Parlamento ne fu espresso il voto, con un ordine del giorno, che porta la firma di trenta deputati; al quale voto aderisce il vostro Ufficio centrale, sempre nel maggior interesse dell'agricoltura del nostro Mezzogiorno, che ha tanti e così svariati bisogni, e così scarse risorse di credito e di strade.

BENEVENTANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BENEVENTANO. Dirò poche parole per ringraziare l'onore signor ministro degli schiarimenti datimi a proposito dell'art. 7. A me rimangono solo due cose da dire: la prima, che per le operazioni eseguite il Banco di Napoli, malgrado tutte le grandi cure, che ha avuto nel creare gli enti intermedi, è riuscito solamente a collocare circa 6,000,000; anzi, prendendo atto delle dichiarazioni più precise date dal relatore dell'Ufficio centrale, soli cinque milioni e mezzo. I proprietari delle provincie meridionali e continentali contribuirono fino al 1910, ben 10,000,000, cioè quasi il doppio del fabbisogno. La stessa cosa è avvenuta in Sicilia.

Come si rileva dai documenti, la cifra raccolta in Sicilia fino al 1910 fu di 3,800,000 e più, mentre quella impiegata dal Banco di Sicilia per le operazioni del credito agrario sino al 1910 raggiunsero appena la cifra di 1,900,000.

Ora, io faccio una raccomandazione all'onorevole ministro.

Ritengo, che tutto quello, che si fa serva ad esplicare la legge del 1906 anche per le sovvenzioni dirette, di cui si occupa tassativamente l'art. 8 di questa legge; ma se malgrado questo, malgrado lo sviluppo degli enti intermediari, non si riuscirà assolutamente a sfogare nel credito agrario, inteso nel vero senso della parola, secondo la legge del 1906, la somma già accantonata, sarà necessario studiare una legge organica più larga che riesca a sollevare veramente l'agricoltura nelle provincie meridionali.

Soprattutto credo, debba aversi cura di sviluppare con sapienza la viabilità, come mezzo indispensabile per raggiungere l'incremento dell'agricoltura, in tutte quelle regioni. Una legge sulla viabilità si trova già all'altro ramo del Parlamento, ed io voglio sperare, che l'onorevole ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro di agricoltura, troveranno modo di darvi un vero e serio impulso; perchè possa ottenersi il progresso reale ed efficace della proprietà nelle provincie meridionali.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Il capitale delle Casse provinciali di credito agrario istituite con la legge 15 luglio 1906, n. 383, nelle provincie di Aquila, Avellino, Bari, Benevento, Campobasso, Caserta, Chieti, Foggia, Lecce, Salerno e Teramo, che ammonta a lire 10,017,298.93, è amministrato ai termini dell'art. 8, secondo capoverso, ed agli effetti dell'art. 17, secondo comma, della citata legge, dalla Cassa di risparmio del Banco di Napoli; la quale deve impiegarlo, in ciascuna delle provincie indicate e nella misura spettante a ciascuna delle rispettive Casse, nelle operazioni di credito agrario di esercizio contemplate dalla legge sopraindicata.

La Cassa di risparmio del Banco di Napoli si varrà dei consorzi ed istituti contemplati nell'art. 1 della legge 7 luglio 1901, n. 334; e terrà per ciascuna provincia contabilità separata delle operazioni compiute col capitale delle Casse provinciali.

La Cassa di risparmio del Banco di Napoli

adopererà in ciascuna delle suddette provincie i fondi destinati al credito agrario in virtù della legge 7 luglio 1901, n. 334, dopo che avrà impiegato il capitale della Cassa provinciale.
(Approvato).

Art. 2.

Alle Commissioni di sconto degli stabilimenti del Banco di Napoli nei capoluoghi delle provincie indicate nel precedente art. 1 sono aggregati due membri nominati in una lista di 18 candidati scelti fra i maggiori censiti ed agricoltori provetti, di ciascuna provincia.

La lista ha la durata di un triennio ed è formata da una Commissione, composta dal prefetto o da un suo delegato, presidente, da un rappresentante del Consiglio provinciale, da un delegato della Camera di commercio, da un rappresentante del Banco di Napoli, e dal direttore della Cattedra ambulante o di un'istituzione agraria designata dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Nel primo anno saranno estratti a sorte sei nomi fra i candidati compresi nella lista, e i primi due avranno la nomina di titolari e i successivi quattro quella di supplenti; nel secondo anno si farà un eguale sorteggio fra gli altri dodici nomi; nel terzo anno eserciteranno l'ufficio i rimanenti sei iscritti nella lista.

I due membri aggregati intervengono alle adunanze della Commissione di sconto, nelle quali si deliberano concessioni di fido e prestiti agrari per effetto delle leggi 7 luglio 1901, n. 334, e 15 luglio 1906, n. 383.

(Approvato).

Art. 3.

Il capitale delle Casse provinciali di credito agrario istituite con la legge 15 luglio 1906, n. 383, nelle provincie siciliane, e che ammonta a lire 3,809,467.29, è amministrato, ai termini dell'articolo 8, terzo comma, e agli effetti dell'articolo 17, secondo comma, della citata legge, dalla Sezione per l'esercizio del credito agrario del Banco di Sicilia; la quale deve impiegarlo, in ciascuna delle provincie siciliane e nella misura spettante a ciascuna delle rispettive Casse, nelle operazioni di credito agrario contemplate dalla legge sopraindicata.

La Sezione terrà per ciascuna provincia con-

tabilità separata delle operazioni compiute col capitale predetto.

La Sezione impiegherà i fondi messi a sua disposizione dall'articolo 1° della legge del 29 marzo 1906, n. 100, e dal presente articolo nell'ordine seguente:

a) il capitale di lire 3,809,467.29 sovraindicato;

b) i tre decimi dei depositi della Cassa di risparmio del Banco di Sicilia;

c) il fondo di tre milioni fornito dal Banco di Sicilia;

d) l'anticipazione in conto corrente fruttifero della Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele ».

(Approvato).

Art. 4.

Per le operazioni di credito agrario nella Sicilia dipendenti dalle leggi 29 marzo 1906, numero 100, e 15 luglio 1906, n. 383, saranno applicate disposizioni analoghe a quelle stabilite nel precedente art. 2.

(Approvato).

Art. 5.

Le somme di cui all'art. 1 e alla lettera a) dell'art. 3 della presente legge saranno versate, ai termini dell'art. 6 della legge 15 luglio 1906, n. 383, secondo il bisogno, su decreti del ministro del tesoro, dalla Cassa dei depositi e prestiti rispettivamente alla Cassa di risparmio del Banco di Napoli e alla Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia.

(Approvato).

Art. 6.

Il Banco di Sicilia è autorizzato a prelevare la somma di lire 3,000,000 di cui alla lettera c) dell'art. 2 della presente legge, a titolo di impiego, dell'ammontare della massa di rispetto disponibile. Nel fondo predetto sono comprese le somme tuttora impiegate nelle operazioni di credito compiute dal Banco di Sicilia, in virtù della legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (Serie 3^a).

(Approvato).

Art. 7.

Il Banco di Sicilia potrà impiegare i fondi di cui all'art. 2 della presente legge in opera-

zioni di credito agrario per mezzo degli Istituti indicati nel regolamento.

Il Banco di Sicilia è inoltre autorizzato ad impiegare fino ad un quarto del fondo di cui alla lettera a) dell'art. 3 della presente legge in anticipazioni alle Società cooperative legalmente costituite, per acquisto per conto sociale di macchine e attrezzi da affittare ai soci, per il pagamento anticipato degli estagii dovuti in seguito all'assunzione di affittanze collettive e per altri scopi non particolarmente assegnati agli enti intermediari della Sezione.

Le altre attività della Cassa di risparmio del Banco di Sicilia saranno impiegate:

a) per non oltre due decimi in un conto corrente fruttifero col Banco;

b) per il rimanente in titoli emessi o garantiti dallo Stato, in cartelle di credito fondiario e nei titoli consentiti da altre leggi e, nella misura non superiore a un decimo dei depositi, in anticipazione su certificati di depositi di derivati agrumari.

Le somme depositate in conto corrente col Banco non sono comprese nel limite massimo di 25 milioni di cui alla legge 15 luglio 1909, n. 492.

(Approvato).

Art. 8.

La Cassa di risparmio del Banco di Napoli e il Banco di Sicilia possono fare operazioni dirette di credito agrario in quelle località nelle quali gli enti intermediari non esistano, o siano inattivi, o non possano convenientemente assumere tali operazioni.

(Approvato).

Art. 9.

La Cassa di risparmio del Banco di Napoli e il Banco di Sicilia promuoveranno la costituzione di nuovi enti intermediari, il riordinamento, ove occorra, degli esistenti e ne sorvegliaranno la gestione anche mediante propri funzionari speciali, qualora sia necessario.

La Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia ha facoltà di destinare un decimo degli utili netti annuali della gestione di ciascuna Cassa provinciale alla istituzione di premi di incoraggiamento e sussidi agli enti intermediari e ad altri Istituti che svolgessero opera proficua per l'agricoltura.

(Approvato).

Art. 10.

Il bilancio speciale dell'azienda di ciascuna Cassa agraria provinciale è approvato dal Consiglio generale del Banco di Napoli o del Banco di Sicilia.

Della gestione dei fondi delle Casse agrarie provinciali i due Istituti devono rendere conto annualmente, con apposita relazione, ai ministri di agricoltura, industria e commercio e del tesoro.

Debbono inoltre annualmente trasmettere al Ministero di agricoltura, industria e commercio e alle Deputazioni provinciali la situazione di tutte le operazioni di credito agrario, nella quale sia pure indicato il risultato delle iniziative prese per la costituzione e il riordinamento di enti intermediari.

(Approvato).

Art. 11.

Le Casse provinciali di credito agrario amministrate secondo le disposizioni della presente legge, dovranno iniziare le loro operazioni non oltre il 1° marzo 1911.

(Approvato).

Art. 12.

Con Regio decreto proposto dai ministri di agricoltura, industria e commercio e del tesoro, previo parere del Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme:

a) per le ispezioni sulla gestione delle Casse provinciali e sull'opera dei due Istituti intesa a costituire e a riordinare gli enti intermediari;

b) per il compenso spettante ai due Istituti per la gestione delle Casse provinciali;

c) per la formazione del fondo di riserva di ciascuna Cassa provinciale e di tutte le altre norme per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Art. 13.

L'interesse dovuto alla Cassa dei depositi e prestati sulle anticipazioni di cui all'art. 6 della legge 15 luglio 1906, n. 383, è ridotto al 3.50 per cento.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Annuncio di una domanda d'interpellanza.

PRESIDENTE. È pervenuta alla Presidenza la seguente domanda d'interpellanza:

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il ministro dell'interno, ed il ministro dei lavori pubblici sugli attentati avvenuti alla libera circolazione dei treni sopra alcune linee ferroviarie dello Stato e sui provvedimenti presi per impedirne la rinnovazione.

« Maragliano, Veronese, Biscaretti, D' Ayala Valva, Di Martino Girolamo, Cefaly, Tamassia, Papadopoli, Fili-Astolfone, Caravaggio, Celoria, Conti, Ridolfi, Vaccaj, Giovanni Rossi, D'Antona, Mortara, Torrigiani, Pedotti, Massabò, Bertetti, Foà. Durante, Blaserna ».

MARAGLIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MARAGLIANO. A nome dei colleghi firmatari della interpellanza della quale è stata data testè lettura, mi permetto di rivolgere vive preghiere al nostro eccellentissimo Presidente perchè voglia sollecitarne dal Governo lo svolgimento.

Il prostrarlo equivarrebbe a far perdere alla interpellanza stessa il valore della opportunità. (*Approvazioni*).

(*Mentre parla il senatore Maragliano entra nell'aula l'on. ministro dei lavori pubblici*).

PRESIDENTE. Essendo ora presente l'onorevole ministro dei lavori pubblici, gli do lettura del testo dell'interpellanza, firmata da parecchi senatori e diretta all'onor. ministro dell'interno ed a lui. (*Vedi sopra*).

Do inoltre notizia all'on. ministro dei lavori pubblici che l'on. senatore Maragliano, a nome anche degli altri firmatari dell'interpellanza, ha espresso il desiderio che lo svolgimento dell'interpellanza stessa avvenga al più presto.

Prego ora l'on. ministro dei lavori pubblici di voler dichiarare al Senato se e quando il Governo sia disposto a rispondere a questa domanda di interpellanza.

SACCHI, ministro dei lavori pubblici. Non essendo presente l'onor. Presidente del Consiglio

il quale è impegnato in una discussione all'altro ramo del Parlamento, io non posso che prendere atto della presentazione di questa interpellanza che mi affretterò a comunicare all'onor. Presidente del Consiglio. Nella seduta di domani si potrà così fissare il giorno per lo svolgimento di questa interpellanza.

MARAGLIANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAGLIANO. Si potrebbe fissare senz'altro la seduta di domani; se il Presidente del Consiglio non potrà intervenire, basterà la presenza del ministro dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Per affrettare lo svolgimento dell'interpellanza, i senatori interpellanti potrebbero limitarla al ministro dei lavori pubblici.

VERONESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE. Non essendo presente l'on. ministro dell'interno, mi sembra conveniente la proposta fatta dall'on. ministro dei lavori pubblici, che cioè si fissi domani il giorno per lo svolgimento dell'interpellanza.

PRESIDENTE. Faccio osservare al Senato che se oggi o domani intraprendiamo la discussione del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, sarebbe preferibile non interromperla.

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Ho chiesto la parola appunto col pensiero che si confonde con quello espresso ora dal nostro Presidente, e cioè che non dobbiamo dimenticare un bisogno urgente e supremo, quello di discutere al più presto possibile i bilanci.

MARAGLIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MARAGLIANO. Faccio osservare al Senato che questa interpellanza potrà essere esaurita in pochi minuti, poichè non si tratta di fare lunghe discussioni, ma solo di domandare e di dare informazioni e spiegazioni. Non vi è quindi a temere che ne riceva intralcio alcuno l'andamento dei lavori. E sarebbe desiderabile che lo svolgimento di essa avesse luogo domani, perchè più tardi potrebbe scemare l'efficacia sua.

PRESIDENTE. Che ne pensa l'onorevole ministro dei lavori pubblici?

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Ripeto che darò comunicazione dell'interpellanza al Presidente del Consiglio, e domani si potrà fissare il giorno per lo svolgimento.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, resta allora stabilito che domani si fisserà il giorno per lo svolgimento di questa interpellanza.

Discussione del disegno di legge: « Chiamata alle armi per istruzione dei militari in congedo del R. Esercito » (N. 398).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge:

Chiamata alle armi per istruzione dei militari in congedo del R. esercito.

Do lettura dell'articolo unico di questo disegno di legge.

Articolo unico.

I militari di 1ª categoria in congedo illimitato debbono essere chiamati alle armi per istruzione almeno due volte durante il tempo in cui sono ascritti all'esercito permanente ed una volta durante il tempo in cui sono ascritti alla milizia mobile.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo articolo unico. Ha facoltà di parlare l'on. senatore Bava Beccaris.

BAVA-BECCARIS. Approvo il progetto di legge ed anche l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale. Esprimo però il desiderio che il progetto di legge dica qualche cosa di più, cioè che questo articolo di legge sia formulato presso a poco in questa forma:

« I militari di 1ª categoria in congedo illimitato debbono essere chiamati alle armi per istruzione e per rinforzare i reggimenti, durante il periodo di tempo che decorre tra il congedo della classe anziana e quello in cui le nuove reclute possono esser in grado di prestar servizio ».

Darò brevi spiegazioni dei motivi che mi consigliano a presentare questa proposta, o meglio dei motivi, per i quali esprimo il desiderio che anche i militari in congedo siano chiamati come rinforzo in questo periodo critico della forza minima.

Succede, colla ferma biennale, che quando si congeda una classe, quella che rimane, che

si trova già in condizioni non troppo favorevoli, per la perdita sofferta, deve supplire a tutti i molteplici servizi ai quali è adibita; servizi di guardia, servizio interno, servizio esterno e servizi eventuali; di modo che la forza vera, il numero di soldati giornalmente disponibili, si riduce quasi al nulla.

L'esempio che ne abbiamo avuto quest'anno è stato assai dimostrativo. Abbiamo avuto delle compagnie di fanteria che sono state ridotte, poco più poco meno, a 10 uomini disponibili per ciascuna.

È evidente che in questo sistema non è assolutamente conveniente continuare.

Anticipando, per bisogni di bilancio, il congedo della classe anziana, come si è fatto, in quest'anno, di circa due mesi, noi abbiamo un periodo, appunto di circa due mesi, di una forza minima assoluta.

Succede poi a questo periodo di forza minima quello del tempo necessario per l'ammaestramento delle nuove reclute; il che vuol dire un maggior numero di uomini sotto le armi, ma non di uomini utilizzabili in nessuna maniera.

In definitiva noi abbiamo un periodo di circa cinque mesi dell'anno in cui le compagnie ed i reggimenti di fanteria sono ridotti quasi al nulla, giacchè i medesimi, in totale, non possono disporre che di circa 100 uomini.

Questo, onorevoli senatori, lo stato vero delle cose, gravissimo sotto ogni rapporto e, quel che è ancora più grave, è che si ripeterà anche per l'avvenire.

So di reggimenti di certi presidii in cui, quando sarà congedata la classe anziana, si finirà per avere una ventina di uomini o poco più per compagnia; onde, dedotti quelli che sono necessari per i servizi, ai quali ho accennato, si avrà una forza disponibile ridotta a zero o quasi.

Ma la questione è ancora assai più grave per le armi a cavallo.

La cavalleria, come il Senato sa, ha 150 cavalli circa per squadrone. Quando si congedò la classe anziana, tolti tutti i servizi ricordati, rimasero disponibili circa 25 o 30 uomini al massimo; ed io domando come si può, con questi pochi uomini, pensare al governo dei cavalli, badare alla conservazione delle bardature ecc. Non parliamo, per l'amor di Dio, di

istruzione, chè non se ne fa e non se ne può fare nessuna.

Dunque, per le armi a cavallo, oltre al danno di non avere forza disponibile, onde consegue un affaticamento gravoso del soldato (cosa che avviene anche in fanteria, dove il soldato non ha più le notti regolamentari libere per l'eccessivo servizio di guardia), abbiamo anche l'altro del deperimento di un prezioso materiale che costa molto danaro, cavalli, bardature e tutto il resto; materiale che deperisce, perchè non si può conservare come si deve.

Lo stesso ragionamento si può fare per l'artiglieria, dove il danno è anche più sentito.

Noi so se sia vero, ma mi è stato assicurato che in una batteria, nel tempo che ho indicato, non si avevano disponibili che quattro uomini... (*Segni di denegazione da parte del ministro della guerra*).

BAVA-BECCARIS... Se non saranno stati precisamente quattro, saranno stati otto o dieci, ma certo non assai di più. E con essi si doveva provvedere al governo di quaranta e più cavalli, ed alla conservazione di tutto un materiale costosissimo, che esige molte cure.

Io dico che bisogna rimediare. La ferma biennale è stata adottata e non c'è altro rimedio che quello di trovare il modo che questo periodo, che io reputo dannoso non solo per l'esercito, ma pericoloso anche per l'ordine pubblico, duri il minor tempo possibile.

Ma si dirà: tutte le altre potenze hanno adottato o stanno per adottare la ferma biennale per la fanteria. Premetto che io faccio la questione di casa mia. Non già perchè io creda che in due anni non si possa formare il soldato: il soldato si forma, ma per rendere la ferma biennale pratica ed efficace, bisogna avere grossi effettivi, unità molto forti, il che si riassume in una parola sola - spendere e molto. In Francia, ad esempio, la compagnia non discende mai al disotto di 125 uomini e, quando si congeda la classe, vi resta sempre tanto di truppa sotto le armi da poter attendere alle esercitazioni e provvedere a tutte le evenienze che possono occorrere.

Faccio notare che questi inconvenienti sono stati rilevati dalla Commissione d'inchiesta, la cui maggioranza fin da principio non aveva fatto molto buon viso alla adozione della ferma biennale, ma poi, trovandosi davanti ad

un fatto compiuto, essendo cioè stata già messa in vigore, prima ancora che fosse votata la legge relativa, ha dovuto far buon viso a cattiva sorte.

La Commissione d'inchiesta ha rilevato come quanto avviene sia assolutamente dannoso al morale e alla istruzione delle truppe, ed ha suggerito alcuni rimedi, fra i quali quello che ripetiamo sempre, di diminuire cioè, il più che sia possibile, i servizi che distolgono i soldati dalle loro vere mansioni, vale a dire i servizi di pubblica sicurezza, ed i servizi di guardia.

In quanto ai servizi di pubblica sicurezza se ne è parlato tanto, specialmente di battaglioni mobili di Reali carabinieri, ma io credo che tutto ciò resti un pio desiderio, dal momento che i carabinieri Reali non sono al completo nel loro organico. Quindi, quando giunge un bisogno di truppe per servizi di pubblica sicurezza, si è obbligati a racimolare qua e là, in tutti i corpi di armata per costituire un manipolo di un centinaio di uomini; e per conseguenza, i reggimenti rimangono come disciolti.

La Commissione d'inchiesta ha rammentato più volte l'abuso del servizio di guardia. Il servizio di guardia carceraria, specialmente, è gravosissimo; la Commissione fa notare giustamente che noi abbiamo un soldato di guardia per ogni tre detenuti. È un servizio assolutamente esagerato, al quale si dovrebbe provvedere in altro modo.

La diminuzione di questo, come d'altri servizi, può portare un sollievo, ma non è ancora un rimedio efficace; il vero rimedio è o quello che propongo io, od un altro qualunque, che potrà escogitare l'onorevole ministro della guerra.

Concludo: credo mio dovere di soldato e di cittadino rappresentare la situazione tal quale è: non credo di aver esagerato: tutte le informazioni che ebbi in proposito concordano nel deplorare questo stato di cose.

Raccomando perciò che, non solo nell'interesse dell'esercito, ma anche in quello dello Stato, si abbandoni questo sistema, che in date evenienze potrebbe essere anche pericoloso.

MAURIGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAURIGI. Mentre in massima mi associo alla proposta ed alla opinione che ha emessa con

tanta autorità e competenza l'onor. senatore Bava-Beccaris, faccio delle riserve quanto agli inconvenienti, che pur non mancano di prodursi, per ciò che riguarda specialmente la fanteria col servizio di due anni, e formulo queste riserve perchè, grazie allo spirito delle nostre popolazioni e delle nostre tradizioni militari, tanto regolari che irregolari, abbiamo esperienza che dopo due o tre mesi di formazione, quando ci sono buoni quadri, ottengono meravigliosi risultati, come l'ottennero i Cacciatori delle Alpi nel 1859 e come nella seguente campagna vari corpi militari, quali le divisioni Medici e Bixio, l'ottennero con brevissime ferme. Però la situazione si presenta veramente grave, per ciò che riguarda le armi a cavallo, e su questo vorrei, non impegni, e nemmeno delle precise indicazioni, poichè io voglio lasciare la massima libertà all'onor. ministro della guerra, in cui ho tutta la fiducia che provvederà, ma vorrei degli affidamenti in genere che dimostrino che anche lui è preoccupato delle gravi condizioni fatte alle armi a cavallo dal servizio biennale. È preciso ciò che principalmente mi preoccupa: quando si adattò il servizio biennale si poggiò principalmente il funzionamento per le armi a cavallo sul fatto delle rafferme con premi, che dovevano determinare un numero considerevolissimo di soldati a rimanere tre anni sotto le armi e che avrebbero così permesso di assicurare dei quadri stabili ai reggimenti, anche quando una classe andava via, e l'altra, in ogni modo, non era perfettamente istruita. Però questo espediente è stato coronato da un insuccesso assoluto.

Fra tutti i corpi della cavalleria, se le mie informazioni sono esatte, non si è raggiunto il numero di cento raffermati in tutte le truppe dell'arma che si trovavano in servizio, ed i risultati per l'artiglieria sono stati anche essi poco soddisfacenti, se non più gravi di quelli sperimentati per la cavalleria.

Ora, bisogna trovare la maniera per potere avere questi uomini, per indicarli con una frase semplice, in servizio continuativo, che rendano possibile di applicare il sistema; senza di che bisognerebbe venire assolutamente, per le armi speciali, alla determinazione di una ferma differente dalla fanteria.

Del resto, non sarebbe un caso strano questo: perchè la sola Francia ha adottato la ferma

biennale per le armi a cavallo, mentre anche la Germania ha mantenuto i tre anni di servizio per la cavalleria. Dunque qualche cosa bisogna fare.

Evidentemente quei servizi speciali non si improvvisano, e senza la cavalleria, e l'artiglieria, non si fa nè la grande, nè la piccola guerra, giacchè la tattica moderna ha aumentato, e non diminuito la importanza strategica di queste armi speciali nello svolgimento degli eserciti grandissimi che si mobilitano in caso di guerra.

Spero che il ministro della guerra vorrà rassicurarci nel senso di dichiarare che si preoccupa della cosa, e che proporrà, quando crederà, e come crederà, ma il più sollecitamente che sarà possibile e ad ogni modo, un espediente che rimpiazzi il mancato successo delle rafferme con premi, su cui si aveva fatto assegnamento. (*Approvazioni*).

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Innanzi di rispondere agli onorevoli Bava-Beccaris e Maurigi, debbo rivolgere una parola di ringraziamento all'Ufficio centrale del Senato per la piena adesione che ha voluto dare a questo disegno di legge, e specialmente all'onorevole senatore Pedotti per la efficace ed autorevole sua relazione.

Io non ho fatto che assolvere un debito assunto in Senato, durante la discussione della legge per la ferma biennale, ed ho cercato di assolverlo colla maggiore sollecitudine possibile. Di questo l'Ufficio centrale ha voluto dar lode al ministro, e poichè la lode non spiace mai a nessuno, voglia l'Ufficio centrale accogliere i miei ringraziamenti.

Ossequente, come sempre, a tutte le proposte che mirano a contribuire alla migliore soluzione del problema militare, io non ho difficoltà ad assentire anche al nuovo voto espresso dall'Ufficio centrale, e da esso formulato in un ordine del giorno, perchè la permanenza alle armi degli uomini in congedo richiamati per istruzione, sia la più lunga possibile nel concetto di meglio raggiungere gli scopi che con quelle chiamate si cercano di ottenere. Accetto quindi di buon grado l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale.

Ed ora brevi parole all'onorevole Bava-Beccaris e all'onorevole Maurigi, i quali, traendo argomento dall'esame di questo disegno di legge, hanno trasportato la discussione in altro campo. Ora, io debbo dichiarare al Senato che il ministro della guerra non solo si è preoccupato, ma si è occupato costantemente della situazione che sarebbe stata fatta non soltanto alla fanteria, ma anche e più alle armi a cavallo, dall'applicazione della legge per la ferma biennale, specialmente nel periodo critico che intercede fra il congedo della classe anziana e la chiamata alle armi della classe nuova. Dice l'onorevole Maurigi: per questo voi avete fatto essenzialmente assegnamento sulla possibilità di trattenere alle armi per un terzo anno i soldati anziani mediante una rafferma con premio: ma, soggiunge, il vostro sistema è fallito completamente. Francamente, io non mi ero fatta mai illusione che questo sistema avesse fin dalla sua prima applicazione potuto dare ottimi risultati. L'esperienza della Francia insegnava. La Francia, che fu la prima ad applicare la ferma biennale anche alle armi a cavallo, risolvendo così un grande problema sociale e non soltanto militare, aveva essa pure stabilito allettamenti per trattenere alle armi i soldati anziani; ma nei primi anni non ha ottenuto nessun risultato; il sistema è fallito completamente come è fallito da noi quest'anno. E le cifre citate dall'onor. Maurigi corrispondono perfettamente al vero. Egli allora mi domanda: quali provvedimenti adatterete, quale sistema sostituirete a questo del riassoldamento con premio? Io potrei enumerare una serie di provvedimenti che oramai sono in istudio e che spero di mettere presto in attuazione. Anzitutto quello di aumentare, se occorre, il premio del riassoldamento. Questo premio che fu stabilito in 500 lire, potrebbe essere elevato ad una somma maggiore ed i mezzi in bilancio per far questo vi sono: perchè io penso che non occorra dare una soverchia estensione al numero di questi raffermati; io penso, confortato in ciò dal parere delle autorità superiori dell'arma di cavalleria, che 10, 12 cavalieri anziani per squadrone e per batteria a cavallo possano essere sufficienti. In complesso circa 1500 uomini: ora non è grande spesa aumentare il premio del riassoldamento.

Un altro provvedimento potrebbe essere

quello di promuovere, con ogni mezzo, il riassoldamento dei soldati che sono in congedo, usando della facoltà che dà l'art. 4 della legge sulla ferma biennale di riammettere in servizio, entro due anni, i caporali e soldati congedati in modo da attrarre nei corpi elementi che ancora conservino intera la pratica del cavallo.

Si potrà concedere, p. es., un distintivo ai riassoldati che alletti la vanità dei giovani soldati: sarà un mezzo anche questo per attirarli.

Se non un vero affidamento, si potrà dare almeno a questi riassoldati per un terzo anno, la promessa di agevolare loro il conseguimento di un modesto impiego, quale ad esempio quello di portiere, di inserviente nelle amministrazioni centrali e provinciali. (*Conversazioni*).

Ma finalmente il mezzo più sicuro sarà indubbiamente quello di diffondere la conoscenza dei vantaggi che il riassoldamento per un terzo anno produce, perchè il sistema non è ancora penetrato nelle abitudini, e i vantaggi che offre non sono ancora bene conosciuti da tutti.

Questi i provvedimenti che, in massima, mi propongo di adottare: ma parallelamente ve ne sono degli altri. Tali, ad esempio, il congedamento della classe anziana delle armi a cavallo nel giorno stesso in cui ha luogo la chiamata della nuova classe di leva; il miglioramento dei graduati, che io mi propongo di ottenere col disegno di legge testè presentato all'altro ramo del Parlamento; il divieto di trasferire soldati anziani di cavalleria all'arma dei RR. carabinieri ed al corpo delle guardie di città, in modo che non abbia a depauperarsi la consistenza degli squadroni; la diminuzione degli attendenti da fornirsi dall'arma di cavalleria, che sottraggono i migliori soldati agli squadroni.

E finalmente un ultimo provvedimento, anche esso diretto a questo scopo, potrebbe essere quello, al quale ha accennato l'on. Bava Beccaris, e che è nel pensiero e nel cuore di tutti i soldati, che cioè le truppe in generale siano distolte il meno possibile dai servizi di pubblica sicurezza, di guardie alle carceri e agli stabilimenti di pena, ecc. e specialmente non siano distolti gli squadroni di cavalleria.

Questi, in massima, i provvedimenti che io mi propongo di attuare e dei quali l'on. Maurigi mi ha chiesto notizia.

Ma il generale Bava-Beccaris ha esteso le

sue considerazioni, non soltanto alle armi a cavallo, ma anche alla fanteria. Ora, io debbo francamente dichiarare che la fanteria non mi ha preoccupato mai soverchiamente nei riguardi delle conseguenze dell'adozione della ferma biennale. Ben disse l'on. Maurigi che il nostro soldato è per svegliata intelligenza tale, che due anni sono più che sufficienti per la sua istruzione professionale, chè se si tratta della sua educazione, non bastano nè tre, nè quattro, nè cinque anni; l'educazione è compito della società, della famiglia.

Quanto poi al problema che l'onorevole Bava ha specialmente trattato, vale a dire il problema della forza minima, debbo dire che il provvedimento geniale che egli ha proposto è già attuato almeno per la fanteria. Il senatore Bava-Beccaris sa che fin dall'anno scorso ho chiamato alle armi la seconda categoria precisamente nell'intervallo che corre fra il congedamento della classe anziana e la chiamata della classe nuova, anzi oltre la chiamata della classe nuova. Furono 25,000 uomini di fanteria che vennero alle armi il 15 agosto e furono congedati il 15 novembre e colmarono così le lacune lasciate dai soldati di fanteria al 1° settembre.

E qui mi consenta il senatore Bava-Beccaris, che io, senza accusare di esagerazione le cifre che egli ha portato qui, rilevi alcune inesattezze.

Può darsi che in qualche reparto, in qualche reggimento siansi verificate le deficienze che egli ha detto, ma non è meno vero che la forza delle compagnie portata dalla forza bilanciata, oscillando intorno agli 80 uomini almeno, non può ridursi all'atto del congedamento della classe anziana a meno di 40 uomini.

Sta di fatto che delle perdite, delle distrazioni di forza, sono inevitabili nell'esercito: malattie, licenze di convalescenza, licenze ordinarie e straordinarie, piantonamenti agli ospedali, ecc. una quantità di cause tendono ad assottigliare questa forza di 40 uomini, ma essa di fatto esiste. E poi si deve tener conto anche di un altro elemento, e cioè del fatto che la forza dell'esercito non è costituita soltanto dalle due classi presenti alle armi, ma anche dalla così detta forza permanente, formata di oltre 40,000 uomini che in parte si ripartiscono nelle diverse compagnie. Ciò m'induce a credere che

se si è verificato in qualche reggimento il fatto che la forza delle compagnie si sia ridotta al disotto dei 20 uomini, ciò, lo ripeto, non può essersi verificato che come assoluta eccezione.

Negli squadroni di cavalleria, la forza è di gran lunga superiore a quella delle compagnie; essa oscilla intorno ai 155-160 uomini e quindi, col congedamento della classe anziana, almeno 70 uomini per squadrone debbono essere rimasti alle armi. Sono pochi è vero, ce ne vorrebbero di più, ma la situazione è questa.

Una spiegazione del fatto accennato dall'onorevole Bava-Beccaris può trovarsi forse nelle circostanze che quest'anno le condizioni igieniche di una parte del paese hanno turbato il regolare funzionamento così del congedamento, come della chiamata alle armi della nuova classe di leva. Abbiamo avuto parecchi distretti del Regno in cui la chiamata alle armi non si è effettuata che in questi giorni, e dove il congedamento della classe anziana è avvenuto assai tardi.

Probabilmente la situazione in questi reggimenti si sarà fatta tale da dare ragione alle notizie pervenute all'onorevole senatore Bava-Beccaris.

Ma, ritornando alla proposta geniale che egli ha fatto in principio, dirò che essa per la fanteria è già un fatto compiuto. Nel corrente anno i richiamati alle armi della seconda categoria saranno aumentati con il contingente di uomini di prima categoria che non furono chiamati prima perchè esuberanti alla forza bilanciata, poichè, quest'anno è la prima volta che è applicata la legge sulla ferma biennale, onde abbiamo avuto circa 20,000 uomini eccedenti la forza bilanciata. Ora, per l'articolo 7 della legge, questi uomini devono essere chiamati alle armi colla seconda categoria; perciò quest'anno avremo nel periodo della forza minima non meno di 40,000 uomini di fanteria chiamati alle armi con che avremo la forza presente superiore di gran lunga a quella che era in passato, quando vigeva la ferma triennale.

Ora, l'onorevole Bava-Beccaris vorrebbe applicare questo sistema anche alle armi a cavallo. Il concetto è giustissimo. Per il passato in generale la cavalleria non era mai richiamata alle armi, forse anche per un riguardo al maggior servizio che essa prestava. Per questo maggior servizio si esonerava la cavalleria dalla chia-

mata alle armi per istruzione. Ma, oramai la cavalleria è pareggiata alle altre armi, onde non vi è ragione che sia esentata dalla chiamata alle armi per istruzione; d'altronde il disegno di legge di cui ci occupiamo stabilendo un minimo di richiami a cui tutti i militari in congedo, senza distinzione di arma o di specialità debbono prender parte, risolve contemporaneamente la questione delle chiamate per la cavalleria. Prometto quindi all'onorevole senatore Bava-Beccaris che mi studierò di applicare la nuova disposizione in guisa che i richiamati affluiscano nei corpi delle armi a cavallo appunto nel periodo critico che segue il congedamento della classe anziana.

Con questo provvedimento e con quelli dianzi accennati, io ho speranza di potere in breve tempo risolvere compiutamente il problema e di superare tutte le difficoltà inerenti alla ferma biennale; posso quindi assicurare il Senato che la nostra cavalleria continuerà ad essere domani quello che fu sempre, non seconda cioè a quella di nessun altro paese. (*Approvazioni vivissime*).

MAURIGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAURIGI. Ringrazio l'onor. ministro delle idee che ha esposto in ordine al modo come rimediare alla deficienza prodotta dall'essere mancato il sistema delle rafferme. Senza entrare ora nei dettagli, credo che sia proprio tutto quello che si possa suggerire, persistendo nell'assoluto servizio biennale, ciò che ha accennato l'onor. ministro.

Però bisogna vedere se ciò sarà o no sufficiente. L'esperienza ce lo dirà.

Ma vi è una proposta molto importante, che io particolarmente raccomando all'onor. ministro, esortandolo a volerla attuare subito, cioè di poter permettere agli uomini della classe licenziata di rientrare sotto le armi, infra sei mesi dal congedamento.

Ormai certi elementi, che in tutte le maniere combattono il militarismo, secondo loro, ma invece combattono la patria, adoperano quella forma di propaganda verso i soldati eccitandoli a tornare subito alle loro case all'atto del congedamento. Quando questi soldati hanno lasciato la vita militare hanno quasi sempre, molti fra loro, la nostalgia di ritornare ai corpi, che, quasi per suggestione, hanno abbandonato leg-

germente. Se l'onor. ministro darà disposizioni e facilitazioni in questo senso, avrà in gran parte tolto uno degli ostacoli maggiori che si oppongono ad avere dei soldati anziani, che continuino un più lungo servizio.

Sarei lieto se l'onor. ministro potesse dire che farà in modo di potersi ottenere ciò al più presto.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Posso assicurare l'onor. Maurigi che, da parte mia, metterò tutta la buona volontà a che il provvedimento da lui desiderato sia attuato col maggior rendimento desiderabile.

BAVA-BECCARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BAVA-BECCARIS. Ringrazio l'onor. ministro del modo cortese col quale ha risposto alle mie poche osservazioni. Io sono lieto che egli aderisca al mio desiderio riguardo alle armi a cavallo. Approvo il suo proposito di richiamare con la seconda categoria la eccedenza della prima categoria; il che è una necessità assoluta, perchè una gran parte del contingente non può essere incorporato, eccedendo la forza bilanciata.

Questo contingente ha bisogno assoluto di una istruzione.

Anche la Commissione d'inchiesta, per riparare agli inconvenienti della forza minima, in questo periodo, ha proposto che venisse chiamata la seconda categoria, prima del congedo della classe anziana.

Certamente questo è un rimedio, ma io osservo che questa seconda categoria dovrebbe anch'essa essere istruita, e dovrebbe essere chiamata nei mesi, in cui le altre truppe hanno bisogno di avere al loro posto tutti i loro ufficiali e graduati per l'istruzione.

Capisco anch'io che non c'è e non vi può essere altro rimedio; ma questa non è una misura che risolva il problema; perciò io credevo che fosse meglio chiamare durante questo periodo le classi in congedo. Se però il ministro opina che con tale provvedimento si possa supplire, io mi vi adatto ben volentieri: vedremo in seguito.

PEDOTTI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PEDOTTI, *relatore*. Comincerò anch'io col dichiararmi grato all'onor. ministro della guerra per le cortesi sue parole all'indirizzo dell'Ufficio centrale e dell'opera, modesta, del relatore.

Io già pensavo che, trattandosi di un brevissimo e semplicissimo disegno di legge, già voluto dal Senato, il compito del relatore sarebbe stato molto agevole, ma più agevole ancora esso risulta ora, dal momento che l'onorevole ministro della guerra ha così bene e così esaurientemente risposto agli onorevoli senatori che hanno preso la parola.

Invero questo disegno di legge provvede ad una necessità tanto evidente che non vi è bisogno di spendere parole per raccomandarlo al voto favorevole del Senato.

Ringrazio altresì a nome dell'Ufficio centrale l'onorevole ministro di avere accolto l'ordine del giorno da noi presentato.

Quest'ordine del giorno mira a raccomandare, che non soltanto i richiami alle armi per istruzione siano i più frequenti possibili (e a questo proposito della frequenza il vostro Ufficio centrale ha accolto senza osservazioni la misura indicata nell'unico articolo del disegno di legge), ma intende invitare l'onor. ministro a far sì che la durata di questi richiami sia anche la più lunga possibile.

Richiamare dal congedo per pochi giorni soltanto sarebbe opera vana. È necessario la durata di questi richiami sia tale che la istruzione da impartirsi torni realmente efficace.

Con questo io avrei terminato il mio dire, assolto il mio compito di relatore. Se non che spero il Senato vorrà consentire anche a me poche parole intorno al grave importantissimo argomento che si è venuto svolgendo in questa interessante discussione del breve disegno di legge.

Godo di avere sentito dall'onor. ministro della guerra enumerare tutti i provvedimenti che egli va studiando per togliere di mezzo l'inconveniente certamente grave che si verifica nelle armi a cavallo, quando, congedata la classe anziana rimane sotto le armi la sola classe più giovane, e cioè non restano presenti che soldati aventi un solo anno di servizio, onde deriva che le istruzioni delle classi nuove non si possono svolgere abbastanza efficacemente per mancanza di adatti elementi.

È lamentevole che il provvedimento dello

rafferme intese a conservare alle armi per un terzo anno, un certo numero di uomini della classe che va in congedo (invero fu breve finora il tempo in cui s'è potuto sperimentare) non abbia dato i frutti che si sarebbero desiderati.

Però io spero che i nuovi provvedimenti ai quali ha accennato l'onor. ministro potranno avere maggiore efficacia, e credo anch'io che molta potrà averne quella di riaffermare dei soldati eongedati.

Per quanto ha tratto alla fanteria, il provvedimento invocato dal senatore Bava-Beccaris, il quale desidererebbe che i richiami delle classi per istruzione, coincidesse col momento in cui si ha la minima forza, e cioè col periodo che intercede fra il congedamento della classe anziana e la chiamata della classe nuova, questo provvedimento, dico, potrebbe indubbiamente recare qualche vantaggio. L'onorevole ministro della guerra ha avvertito che già così si fa, che lo si è fatto l'anno scorso, che lo si farà pure quest'anno, specialmente chiamando la seconda categoria.

Senonchè, io qui mi permetterei di far notare come il richiamo della seconda categoria non risponda veramente al bisogno di farci avere alle armi gente utilizzabile per i servizi, dappoichè queste seconde categorie vengono pur esse chiamate per essere istruite, e il tempo che passano alle armi vien dedicato appunto alla loro istruzione. Non è dunque gente che faccia servizio utile, non è gente che sollevi gli uomini rimasti alle armi dal carico di tutti i servizi, di guardia, di quartiere ecc., nè che sia disponibile per gli eventuali servizi d'ordine pubblico, per far fronte a certe esigenze, anche penose, che si potrebbero presentare e che fanno lamentare, e ad alcuno fanno temere, i periodi della forza minima.

Però, e in realtà, anche il suggerimento proposto dal senatore Bava-Beccaris di richiamare le classi in congedo, che tornano pur esse alle armi a scopo di istruzione, precisamente nel periodo della forza minima, non potrebbe avere che una efficacia assai limitata, specie se si considera che i richiami dureranno 8, 10 o tutt'al più 15 giorni, la maggior parte dei quali dovrebbero essere dedicati a un po' d'istruzione: qualche lezione di tiro al bersaglio, alcune esercitazioni in piazza d'armi o sul ter-

reno; insomma un rinfresco di istruzione, ben necessario per uomini che ritornano alle armi dopo due o tre anni da che sono in congedo. Servizio vero e proprio questi richiamati non lo potrebbero fare.

Non si tratterebbe dunque di veri rimedii, bensì di semplici paliativi, nella cui efficacia c'è poco da sperare.

Indubbiamente ed in conclusione il problema non lo si potrà risolvere se non il giorno nel quale i mezzi finanziari consentiranno di far coincidere il congedamento della classe anziana con la chiamata della nuova classe di leva. E neppure basterebbe, giacchè; o signori, l'inconveniente della forza minima si risente anche per tutto il periodo durante il quale ha luogo la istruzione delle reclute, ossia della classe nuova arrivata alle armi, con questo di più, che per l'istruzione delle reclute stesse, si debbono sottrarre agli anziani per lo meno tutti i graduati istruttori. Quindi è che la soluzione perfetta non la si potrebbe avere se non ritardando il congedamento della classe anziana a quando la nuova classe di leva è istruita e passa a fare il servizio. Questa e non altra sarebbe la vera, la buona soluzione.

Così operando però la ferma non sarebbe più semplicemente biennale, poichè si dovrebbero trattenere i soldati anziani almeno due mesi di più.

Comunque, e dato che la soluzione perfetta non la si possa raggiungere, almeno per ora, credo poter fare questa raccomandazione all'onorevole ministro della guerra; che cerchi cioè in tutti i modi di abbreviare, quanto più è possibile, il tempo che intercede fra il congedamento della classe anziana e la chiamata delle reclute.

Io ben so che vi sono altre ragioni, anche estranee alle esigenze militari, che complicano la questione e che forse non si possono del tutto trascurare. Il congedamento della classe anziana non si può fare convenientemente se non dopo compiuto il ciclo delle istruzioni annuali, ciò che si verifica sul principio del mese di settembre; ma non potrebbe neppure essere soverchiamente ritardato in vista dei lavori agricoli che in quella stagione richiedono molta mano d'opera, e voi tutti, onorevoli colleghi, sapete che la massa maggiore dei nostri soldati ci viene dalle campagne.

Per questa stessa ragione non converrebbe chiamare troppo presto la nuova classe di leva, appunto perchè si sottrarrebbero all'agricoltura delle braccia nel momento in cui più sono richieste.

Tuttavia, e per quanto valore possano avere simili considerazioni, l'interesse militare e la necessità di attenuare al massimo grado l'inconveniente di lunghi periodi di forza minima, debbono assolutamente spingere a ravvicinare il più possibile il congedamento della classe anziana al momento della chiamata della nuova leva.

Non voglio intrattenere di più il Senato sopra questo argomento, che troppe volte già se ne è parlato in quest'Aula. Ripeto solo che non sento bisogno di raccomandare al vostro voto favorevole il disegno di legge, e torno a ringraziare l'on. ministro dell'accoglimento che ha voluto dare all'ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Io vorrei aggiungere soltanto due parole a quello che ha detto il senatore Pedotti, in merito alle chiamate alle armi della seconda categoria.

Io non vorrei essere stato frainteso: sta di fatto che la seconda categoria è chiamata alle armi essa pure per istruzione, e quindi durante questo periodo non potrebbe attendere ai servizi, ai quali dovrebbe essere destinata durante il periodo della forza minima; ma qui sovviene l'esperienza del passato: sono due anni che si chiama la seconda categoria, ed essa ha risposto egregiamente, per dichiarazioni unanimi e concordi di tutte le autorità territoriali, al suo ufficio, cioè ha compiuto la propria istruzione ed ha concorso al servizio territoriale colle truppe della classe giovane rimaste alle armi. D'altronde occorre aver presente che la seconda categoria è chiamata alle armi prima del congedamento della classe anziana e quindi può essere messa presto in grado di prestare servizio. Ed inoltre la sua presenza alle armi nel periodo della forza minima è una garanzia nella evenienza di perturbamenti dell'ordine pubblico. Nello scorso anno furono 25 mila uomini; saranno più che 40 mila quest'anno: elemento poderoso da tenersi a calcolo.

L'on. senatore Pedotti ha detto che l'ideale sarebbe di far coincidere il congedamento della classe anziana con la chiamata della classe giovane, anzi il congedamento della classe anziana con la completata istruzione della classe nuova giunta alle armi. L'on. senatore Pedotti sa, e lo ha detto del resto egli stesso, che sarebbe una soluzione assolutamente irraggiungibile, sia perchè si varcherebbe il limite della ferma biennale stabilita per legge, sia ancora perchè non avremmo la materiale possibilità di alloggiare questo sovrappiù di forza. Le nostre caserme sono appena appena sufficienti a contenere le due classi alle armi; se dovessimo aggiungere un'altra classe non saremmo in grado di poterlo fare.

Io credo che la soluzione migliore di tutto il complesso del problema sia quella per la quale mi sono lentamente avviato, conforme alle dichiarazioni che ho fatto al Parlamento fin dai primi giorni in cui ebbi l'onore di assurgere a questo posto: l'aumento cioè della forza bilanciata. Questa è la vera soluzione; quando potremo aver portato la forza bilanciata ai 250,000 uomini proposti dalla Commissione parlamentare d'inchiesta ed anche di più, se è possibile, noi avremo risolto, e risolto completamente e bene, il problema (*Vivissime approvazioni*).

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione.

Do ora lettura dell'ordine del giorno dell'Ufficio centrale, accettato dal ministro:

« Il Senato del Regno, addivenendo all'approvazione del disegno di legge relativo alle « Chiamate alle armi per istruzione dei militari in congedo d. l. R. esercito » fa invito al ministro della guerra perchè voglia provvedere che quelle chiamate abbiano sempre ad avere la più lunga durata possibile, così che si vengano a raggiungere nel massimo grado i seguenti principali scopi:

a) richiamare alla memoria, consolidandovele, le più importanti istruzioni che durante il periodo della ferma sono state ai soldati impartite;

b) far loro acquistare una sufficiente conoscenza del reggimento nel quale essi vanno incorporati e che sarà in massima quello in cui serviranno in caso di mobilitazione, dando

modo, in pari tempo ai loro nuovi ufficiali di conoscerli;

c) infine e precipuamente ridestare e rinvigorire nel loro animo quel sentimento della disciplina e del dovere, quel buono spirito militare, che costituiscono la quintessenza di una buona truppa ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il disegno di legge, composto di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone.

Baccelli, Balenzano, Balestra, Barracco Giovanni, Barzellotti, Bava-Beccaris, Beltrami, Benaventano, Bertetti, Biscaretti, Boncompagni-Ludovisi, Borgatta.

Cadolini, Calabria, Caravaggio, Cardarelli, Casana, Cavasola, Cefaly, Celoria, Ciamician, Colonna Fabrizio, Conti, Cotti, Croce, Cruciani-Alibrandi.

D'Adda, Dalla Vedova, D'Antona, D'Ayala Valva, De Cesare Raffaele, Del Carretto, De Martino, De Sonnaz, Di Brazza, Di Brocchetti, Di Broglio, Di Camporeale, Di Carpegna, Di Collobiano, Di Martino, Dini, Di Prampero, Di Terranova, Durante.

Fabrizi, Falconi, Filomusi-Guelfi, Finali, Fiocca, Frascara, Frola.

Gessi, Giorgi, Goiran, Greppi, Guala, Gualterio.

Levi Ulderico, Lojodice, Lucca.

Malaspina, Malvezzi, Manassei, Manno, Maragliano, Martinez, Martuscelli, Massabò, Marsarucci, Maurigi, Mazza, Mazzolani, Melodia, Morra, Mortara.

Pagano, Papadopoli, Passerini, Pedotti, Piaggio, Pirelli, Plutino, Ponzio-Vaglia, Pulè.

Reynaudi, Ricci, Ridolfi, Righi, Rignon, Rossi Giovanni, Rossi Luigi.

Sani, San Martino, Schupfer, Sismondo, Sonnino, Sormani, Spingardi.

Taiani, Tamassia, Tassi, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Vaccaj, Vacchelli, Veronese, Viganò, Vischi, Volterra.

Zappi.

Discussione del disegno di legge: « Aumento degli assegni vitalizi ai superstiti delle campagne di guerra del 1848, del 1849 e della Crimea per l'indipendenza italiana » (N. 294).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Aumento degli assegni vitalizi ai superstiti delle campagne di guerra del 1848, del 1849 e della Crimea per l'indipendenza italiana ».

Prego l'onor. senatore segretario di darne lettura.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 294).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Do facoltà di parlare all'onor. senatore De Sonnaz.

DE SONNAZ. Sono molto felice di dare il mio voto affermativo alla legge sull'*aumento degli assegni vitalizi ai superstiti delle campagne di guerra del 1848, del 1849 e della Crimea per l'indipendenza italiana*.

Questo progetto che viene, ora, dinanzi al Senato è dovuto all'iniziativa di onorevoli senatori che, così nobilmente, rappresentano le più gloriose tradizioni di quegli eserciti di terra e di mare regolari e volontari che, colla valorosa opera loro fecero l'Italia indipendente e libera.

Questi modesti assegni costituiscono un vero debito di gratitudine e di riconoscenza che il paese tributa ad eroici veterani, che hanno quasi tutti 80 anni di età, e che, 60 e più anni fa, esposero la loro vita per fare l'Italia.

Si osservi che i 4516 veterani del 1848 e 1849 sono i superstiti di quegli eserciti che, in quelli anni fatidici, tanto fecero pel Risorgimento italiano combattendo, in tante regioni d'Italia, e si compongono di cittadini di tutte le contrade italiane, dai volontari lombardi, dai soldati piemontesi di Re Carlo Alberto, a quelli toscani e napoletani di Curtatone, ed a quelli romani di Vicenza ecc.

I 1609 veterani di Crimea rappresentano quei soldati italiani che, alleati alle valorose

milizie francesi e inglesi, diedero fulgida gloria alla bandiera tricolore, allo stemma Sabauda circondato dalla banda azzurra, e col loro intrepido e disciplinato contegno prepararono, così il Risorgimento italiano. Ed i reggimenti provvisori che andarono in Crimea subirono la perdita di un terzo dei loro ufficiali e soldati.

Se i soldati di Crimea erano soldati del Regno di Sardegna avevano però nelle loro file non solo sardi, savoiani, nizzardi, piemontesi e liguri, ma anche ufficiali e soldati delle altre regioni italiane.

Del resto l'Italia è egualmente grata a coloro che combatterono per la sua libertà e regolari e volontari.

La modesta somma che chiede il progetto è un vero debito dell'Italia verso i suoi vecchi difensori e se, ora, siamo qui nel palazzo Madama a Roma a legiferare tranquillamente in pace, in gran parte lo dobbiamo a quei vecchi veterani del 1848-1849 e del 1855-1856.

Spero che il Senato, che è sempre il primo, quando si tratta di seguire una idea patriottica o nazionale, darà un voto numeroso, e quasi unanime a questa legge che sarà accolta con gioia nelle città e campagne italiane.

L'onor. relatore senatore Cadolini, così benemerito nelle guerre del Risorgimento, ha infine così bene svolto il progetto e specialmente la parte finanziaria, che l'onorevole ministro del tesoro non potrà non trovare le somme necessarie per gli assegni chiesti dal nuovo progetto, visto specialmente, gli eccedenti negli ultimi esercizi delle entrate ordinarie dello Stato.

L'Italia alcune volte ha speso male i suoi danari ora invece, colla presente legge, non fa che compiere un dovere sacro di gratitudine e di riconoscenza dando da vivere, modestamente, solo un poco di pane, ai suoi più vecchi difensori; e si osservi, onorevoli colleghi, che noi nelle questioni delle guerre del Risorgimento italiano e, nel tempo stesso di queste guerre, nessuno nè povero, nè ricco ha mai fatto questioni di finanza o di danaro, ed è questo fatto uno dei più puri della storia dell'Italia moderna. (*Vivissime approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo quindi alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Gli assegni vitalizi ai superstiti delle campagne di guerra per l'indipendenza italiana, accordati con l'art. 1 della legge 14 luglio 1907, n. 537, e con le leggi precedenti, sono aumentati a lire 360 annue per i superstiti delle campagne del 1848, del 1849 e della Crimea, a cominciare dal 1° aprile 1911.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho letto con reverente ammirazione le pagine vibranti di gloriosi ricordi che l'Ufficio centrale del Senato, interprete del sentimento del Paese, scrisse per sostenere una generosa iniziativa, dovuta ad autorevoli senatori che nelle guerre per l'indipendenza ebbero non ultima parte.

In questa Assemblea suona sempre alta la nota del patriottismo, ma è anche gelosa la cura dei giusti riguardi alle ragioni della finanza, e l'Ufficio centrale nella sua nobile relazione ha dimostrato di tenerne conto.

Comincio dal ricordare che l'iniziativa dei senatori Cadolini, Bava-Beccaris, Pedotti, Ceruti, Tarditi, Mazza, Canevaro e Ponzio Vaglia era diretta a conseguire l'aumento di 100 lire sull'assegno attuale concesso ai superstiti delle campagne di guerra del 1848, del 1849 e della spedizione di Crimea. Nel seno dell'Ufficio centrale questa proposta fu ampliata. Ma mi consenta il Senato di leggere alcune parole della relazione dell'Ufficio centrale, parole che così suonano:

« Ma, allorchè l'on. ministro del tesoro, appositamente interrogato, si mostrò riluttante per ragioni finanziarie a consentire un aumento di spesa, l'Ufficio anche per attendere lo svolgimento delle entrate dello Stato, credette opportuno indugiare.

« Ora però che i risultati finanziari degli scorsi mesi si verificarono sempre migliori, l'Ufficio centrale, nel presentare la propria relazione, non esita a proporre che l'assegno annuo a ciascun superstite sia aumentato a lire 360, modificando così la prima proposta, pur animato dal desiderio di acquetare i reiterati pubblici reclami ».

Innanzi all'altro ramo del Parlamento è stata

ieri presa in considerazione una proposta di legge per accordare un assegno, corrispondente a quello indicato dall'Ufficio centrale, ai volontari delle guerre della indipendenza italiana. Credo superfluo dichiarare al Senato che innanzi alla gratitudine del Paese hanno titoli eguali tanto i volontari, quanto coloro che serviranno con fedeltà, onore ed entusiasmo la causa della indipendenza, ottemperando agli obblighi di legge. (*Approvazioni*).

Ma appunto perchè queste proposte possono lungo la via allargarsi, e perchè il primo esempio di un assegno di 360 lire potrebbe essere invocato a favore di altri superstiti della guerre dell'Indipendenza, ed in questo caso l'onere che risentirebbe il bilancio ascenderebbe a circa 30 milioni, io mi permetto di pregare l'Ufficio centrale, e rivolgo a nome del Governo preghiera vivissima al Senato, perchè il disegno di legge sia restituito al testo proposto originariamente dagli onorevoli senatori che ebbero la fortuna di prendere questa iniziativa. Vorrei quindi pregare vivamente il Senato perchè si limiti a raddoppiare l'assegno, consentendo anche nella proposta contenuta nell'art. 2 circa l'esenzione dell'imposta di ricchezza mobile.

Il Governo nell'anno giubilare della Patria è lieto di poter concorrere, nei limiti che testè ho indicati, ad affermare ancora una volta la gratitudine della Nazione verso i valorosi superstiti che contribuirono all'epica impresa di riunire le sparse membra dell'antica madre. (*Vive approvazioni*).

CADOLINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI, *relatore*. L'aumento di spesa che graverebbe il tesoro, in seguito all'aumento dell'assegno a 360 lire l'anno, è ben piccola cosa in confronto coi meriti di coloro che l'Ufficio centrale crede opportuno sussidiare, e in confronto coi progressivi aumenti delle entrate ordinarie dello Stato, esposti nella relazione, i quali si verificano nella misura di circa 12 milioni il mese.

Bisogna, onorevole ministro, ravvivare la memoria di quei tempi; bisogna ricordare coloro che nel 1848 combatterono a Goito, a Peschiera, a Curtatone; coloro che nel 1849 combatterono a Novara, nell'assalto alla Bicocca; e coloro che nello stesso anno parteci-

parono instancabili, pur tormentati dalla fame e dal colera, alla lunga difesa di Venezia; e quelli che sostennero la difesa di Roma, assalita nello stesso tempo da quattro eserciti, che pur la Spagna allora volle intervenire in favore della reazione. Bisogna ricordare quale era il pensiero che animava quelle schiere.

Quando le truppe francesi sbarcate a Civitavecchia si appressavano alle mura di Roma, un forte corpe di volontari trovavasi riunito in Bologna. Era il 30 aprile, e perché gli invasori avevano già assalita questa città, taluno diceva: che volete fare? Tutto è ormai inutile! ma i militi della rivoluzione rispondevano, e questa era la parola d'ordine: finché rimarrà libero un palmo di terreno noi lo difenderemo per l'onore d'Italia, e per infondere negli Italiani la fede nelle proprie forze. Molti aggiungevano: vogliamo rispondere all'ingiuriosa affermazione: « Les Italiens ne se battent pas ». Ed essi da Bologna vennero a Roma, percorrendo in 16 giornate la notevole distanza di 475 chilometri, e raccogliendo anche altre forze lungo le faticose interminabili marce.

Essi, condotti dal colonnello Luigi Mezzacapo, giunsero a Roma in numero di 4000, accolti con luminarie, e con indicibile entusiasmo della popolazione.

Ora, come possiamo pensare che alcuni di questi valorosi, ormai più che ottantenni, non abbiano un soccorso corrispondente a quello che la Germania dà ai suoi veterani?

Bisogna ricordare con qual fede si faceva allora la guerra.

Qui a Roma venne la legione comandata dal colonnello Manara. ... (Io non so se il Senato si annoia a udire questi racconti...)

Voci. No, no.

CADOLINI... La legione Manara, nell'inverno precedente, era stata istruita e perfettamente disciplinata in Piemonte, e sebbene fosse animata da principii monarchici, venne a Roma, dove era stato inaugurato il regime repubblicano. Dopo una rivista di quei volontari, portanti la divisa dei bersaglieri, passata dal ministro della guerra, avendo questo gridato: Viva la Repubblica! essi non risposero; ma quando gridò: Viva l'Italia! tutti risposero clamorosamente: Evviva! ... Né mai cessarono di vantarsi di conservare sulla cintura la croce di Savoia.

Così coloro che erano monarchici si videro venire qui a Roma, pur aiutati dal Governo sardo, a combattere sotto la Repubblica, perché in quel giorno, in quel momento supremo, la Repubblica rappresentava l'Italia. (*Approcazioni*).

E come essi combattessero convien ricordare, perché la legione Manara a Roma fece miracoli, fece prodigi, sostenendo la lotta nell'interno della città per otto giorni, dopo che gli assediati avevano salita la breccia.

Era il 30 giugno; era l'ultima ora della resistenza; nei tristi momenti che precedettero di poco la morte del valoroso Manara, comandante quella legione, quando assalita da ogni lato sostenne nella villa Spada, contro forze di gran lunga preponderanti, la sanguinosa estrema difesa.

Il Dandolo, che fece parte e fu lo storiografo di quella meravigliosa impresa, dettò il poema che si svolse in quel giorno sul Gianicolo.

« È terribile », egli scrisse « il combattere entro una casa, dove ogni parete può rimandare di rimbalzo una palla, dove, se non colpisce il cannone, le pietre che rovinano, possono schiacciarvi; dove l'aere che si impregna di fumo e di polvere vi acceca; i gemiti dei feriti si fanno più acuti, dove il pavimento insanguinato sdrucchiola sotto i piedi, dove la casa vacilla sotto l'urto crescente delle cannonate... ». Pensate che parecchi di coloro che difesero allora Roma, come di coloro che difesero Venezia, sono ancor vivi; pensate che parecchi superstiti vi hanno ancora della faticosa campagna, tormentata dal colera, ma onorata da brillanti vittorie, della Crimea, che fu auspice preludio dell'unità; e poi dite se si può respingere la proposta di assegnare loro queste misere 360 lire, centi da ritenuta per qualsiasi titolo? (*Approcazioni*).

Voi resistete dicendo: abbiamo impegnato il bilancio per centinaia di milioni; 300 milioni si è detto. Ma fra 300 e 301 la differenza è assai piccola; ed un milione circa di più non porterà nessuna perturbazione alle finanze dello Stato. Ormai non si può assolutamente rifiutare il tenue sussidio a coloro che sono i più anziani.

È utile poi soffermarsi un momento per mettere in rapporto la nostra proposta con quelle altre che si stanno discutendo nell'altro ramo del Parlamento,

A tal fine giova far considerare all'onor. ministro, e nel tempo stesso al Senato, che è necessario sancire due principii fondamentali, e cioè: quello dell'uguaglianza di trattamento per coloro che combatterono sia volontariamente che per obbligo di leva, e la parola dell'onorevole ministro ha avvalorato tale concetto sostenuto dall'Ufficio centrale, e quello che concerne la misura dell'assegno di annue lire 360.

Non solo nel Parlamento si studiano proposte, ma fuori di esso si muovono manifestazioni in favore di tale assegno annuale. Ebbene, cominciamo noi ad ammettere tale misura dell'assegno, sebbene per ora a favore di una parte soltanto dei superstiti, nella speranza di far tacere queste incresciose dimostrazioni, che anche all'estero devono destare non buona impressione, e col proposito di estenderne di poi i benefici anche a favore dei superstiti d'altre campagne.

Consenta dunque l'onor. ministro la proposta maggiore spesa di lire 1,400,000, che dopo un anno si ridurrà forse ad un milione, poichè purtroppo, avendo ormai raggiunta o essendo vicini all'età di 80 anni, quei miseri superstiti delle patrie battaglie muoiono a centinaia.

Accolga, onor. ministro, la proposta dell'Ufficio centrale e raccoglierà le benedizioni di un'infinità di persone che attendono ansiosamente tale umano provvedimento (*Approvazioni*).

Non occupiamoci di quello che si potrà stabilire di poi, e fermiamoci ai due principii fondamentali del provvedimento.

L'onor. ministro dovrebbe sentire come nella proposta suoni il ricordo di quei tempi gloriosi.

Pensi l'onor. ministro, che se non sarà adottato il proposto provvedimento, le anime dei caduti risorgeranno per venire a biasimare l'opera manchevole e ingrata del Governo, che è figlio del Risorgimento. (*Benissimo. — Approvazioni vivissime e prolungate*).

Presentazione di relazione.

CASANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Impianto di una rete radio-telegrafica interna ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. Casana della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione del disegno di legge n. 294.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. La parola commossa del senatore Cadolini sarebbe il migliore argomento in sostegno della proposta dell'Ufficio centrale, ma mi permetta il senatore Cadolini di ricordare che il principio ispiratore della proposta originaria, alle quale non possono non associarsi quanti hanno vivo il culto delle sacre memorie del risorgimento nazionale, fu egualmente rispettato dagli stessi autori dell'iniziativa, allorchè si limitavano a proporre un assegno di 200 lire.

Non è per il carico che verrebbe dall'applicazione di questo disegno di legge al bilancio, che il Governo crede di non poter accedere ben volentieri alla proposta dell'Ufficio centrale; si tratterebbe della differenza di poche centinaia di migliaia di lire, come ha osservato l'onor. senatore Cadolini, e l'onere è destinato a ridursi in breve tempo, perchè pur troppo la falce del tempo miete largamente fra i vecchi superstiti. Ma io temo che una volta stabilito il principio delle 360 lire, si vorrà man mano applicarlo ai superstiti delle campagne successive, e in tal caso, come dicevo poc' anzi, si verrebbe ad un onere che il bilancio non potrebbe comportare.

L'onor. Cadolini ha ricordato nella sua splendida relazione, i felici risultati delle entrate del primo semestre dell'esercizio in corso; ma egli non ha ancora notizia completa di tutti gli impegni che pesano sul bilancio di parecchi esercizi prossimi.

Io ho dichiarato, a nome del Governo, qual è il nostro pensiero al riguardo. Confido perciò che il senatore Cadolini, il quale è pure ispirato alla tutela scrupolosa dell'equilibrio del bilancio, vorrà aderire alla preghiera del Governo.

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. L'onorevole ministro afferma che sono stati presi molti impegni, il che sappiamo tutti; ma all'onorevole ministro che

prese tanti impegni sul bilancio, è lecito domandare: perchè prima di prenderli, non pensò egli ai veterani? Ma non sa l'onorevole ministro che questi veterani hanno fatto sette campagne; sette campagne, non per conquiste, come si facevano un tempo; non come Federico II che sostenne la guerra dei sette anni per conquistare la Slesia.

Sette campagne per la rigenerazione di un antico popolo, per richiamare a novella vita quella che era stata detta una espressione geografica.

E l'Italia risorse per opera di coloro che combatterono dal 1848 in avanti, e ai superstiti di esse che raggiunsero la tarda età non si può negare il tenue aiuto proposto.

Non sapete che la Germania spende più di trenta milioni in aiuto ai veterani? E notate bene che quelli della Germania, non risalgono al 1848, ma soltanto al 1870; quindi non hanno raggiunto l'età dei nostri superstiti delle prime tre campagne. Onorevole ministro, si lasci vincere da questi argomenti che sono argomenti potentissimi più di quelli che egli ha accennati ricordando gl'impegni presi. Chiaro appare che, come ho già detto, prima di prendere tanti altri impegni, i ministri avrebbero dovuto prendere l'impegno per i veterani. (*Approvazioni vivissime*).

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

FINALI. Io troppe volte ho esortato, forse infastidendolo, il Senato, raccomandandogli di preoccuparsi soprattutto delle condizioni delle finanze e del bilancio. Oggi non gli dispiaccia se io userò un tono diverso...

CADOLINI. Bravo!

FINALI. ...e rivolgerò una preghiera all'onorevole ministro del tesoro, preghiera vivissima, affinché egli segua l'impulso del suo cuore, che non può essere che favorevole al progetto dell'Ufficio centrale. (*Benissimo. — Approvazioni vivissime*).

TEDESCO, ministro del tesoro. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TEDESCO, ministro del tesoro. Ascolto la parola del senatore Finali e seguo l'impulso del mio cuore. (*Benissimo. — Applausi vivissimi e prolungati*).

PRESIDENTE. Nessun altro domandando di parlare, metterò ai voti l'articolo 1°, che ho già letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

A decorrere dal 1° aprile 1911, tutti gli assegni accordati o da accordarsi ai superstiti delle campagne per l'indipendenza nazionale, autorizzati con la citata legge del 14 luglio 1907 e con la presente legge, sono esenti da ritenuta per qualsiasi titolo.

(Approvato).

Questo disegno di legge, sarà poi votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

(*Molti senatori vanno a congratularsi col ministro del tesoro e col senatore Cadolini*).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: « Modificazioni alle disposizioni di legge concernenti gli ufficiali giudiziari ».

Senatori votanti	116
Favorevoli	86
Contrari	30

Il Senato approva.

Presentazione di relazione.

FINALI, presidente della Commissione di finanze. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, presidente della Commissione di finanze. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sullo « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1910-11 ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. sen. Finali della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Erogazione sul bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'eser-

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GENNAIO 1911

cizio finanziario 1910-11, della somma di lire 1,000,000, concessa dalla legge 2 giugno 1910, n. 277, per il servizio forestale (N. 416);

Assegnazione straordinaria per l'impianto della illuminazione elettrica nella sede del Ministero della pubblica istruzione (N. 439).

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per la gestione delle Casse provinciali di credito agrario da parte della Cassa di risparmio del Banco di Napoli e della Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia (N. 404);

Chiamata alle armi per istruzione dei militari in congedo del Regio esercito (N. 398);

Aumento degli assegni vitalizi ai superstiti delle campagne di guerra del 1848, del 1849 e della Crimea per l'indipendenza italiana (N. 294).

III. Interpellanza del senatore Tassi al ministro di grazia e giustizia e dei culti per sapere

se, in omaggio al disposto degli articoli 354 e 413 Codice di procedura penale, intenda richiamare in vigore la circolare Conforti del maggio 1878, prescrivendo che gli imputati assolti vengano indilatamente posti in libertà senza dover subire il danno e l'ontà di essere prima ricondotti in carcere, e quasi sempre ammanettati dagli agenti della pubblica forza, che li hanno tradotti al dibattimento.

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1910-11 (N. 407);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 17.30).

Licenziato per la stampa il 1º febbraio 1911 (ore 20).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 27 GENNAIO 1911

Modificazioni alle disposizioni di legge concernenti gli ufficiali giudiziari

Art. 1.

Gli ufficiali giudiziari sono pubblici ufficiali addetti all'ordine giudiziario per procedere agli atti loro demandati dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

Sono retribuiti mediante proventi sugli atti da essi eseguiti, con diritti che sono autorizzati ad esigere, secondo le disposizioni dellè tariffe giudiziarie in materia civile e penale.

Art. 2.

Gli ufficiali giudiziari sono equiparati agli altri impiegati dello Stato per quanto riguarda la misura della imposta di ricchezza mobile, la riduzione dei viaggi in ferrovia, piroscafi e tramvie, la inasequestrabilità degli assegni e dei proventi, la indennità di tramutamento.

Gli ufficiali giudiziari in aspettativa per infermità avranno diritto ad un assegno nella misura stabilita dalla legge sull'aspettativa disponibilità e congedi. Tale assegno sarà corrisposto negli uffici dove sono addetti due o più ufficiali giudiziari sui proventi e sugli eventuali supplementi a carico dello Stato. Nello stesso modo sarà provveduto nel caso di sospensione a seguito di procedimento penale.

Art. 3.

Per essere nominato ufficiale giudiziario è necessario:

1° aver compiuto l'età di anni 21 e non superata quella di 30;

2° essere cittadino del regno;

3° essere di sana costituzione fisica;

4° avere conseguita la licenza ginnasiale o di scuola tecnica in un Istituto Regio o pareggiato;

5° avere superato con successo un esame di concorso sulla composizione italiana, sulle nozioni di procedura civile e penale, sulla legge di ordinamento giudiziario, sulle leggi di bollo e registro e regolamenti relativi per la parte concernente il servizio degli ufficiali giudiziari;

6° non trovarsi in alcuno dei casi per cui si è esclusi e non si può essere assunto all'ufficio di giurato ai termini degli articoli 5 e 9 della legge 8 giugno 1874, n. 1937 (serie 3ª), modificati col Regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509;

7° non essere in istato d'interdizione o di inabilità o di fallimento.

L'ufficiale giudiziario prima di assumere le sue funzioni deve prestare una cauzione in iscrizioni sul debito pubblico per la concorrenza della rendita determinata dal regolamento.

Art. 4.

L'esame di concorso sarà scritto e orale ed avrà luogo presso ciascun distretto di Corte di appello, dinanzi una Commissione composta di due consiglieri designati dal primo presidente, di un funzionario del Pubblico Ministero, delegato dal procuratore generale, dal presidente del Consiglio di disciplina dei procuratori o di un membro da lui delegato, e dal cancelliere

della Corte di appello, il quale disimpegnerà anche le funzioni di segretario della Commissione.

Il numero dei posti da mettersi a concorso sarà fissato dal Ministero, sulla proposta dei capi della Corte, tenendo conto della media annuale delle vacanze avvenute durante il triennio precedente.

Le norme per l'ammissione all'esame e le altre modalità del medesimo saranno determinate dal regolamento.

Art. 5.

I vincitori del concorso saranno nominati ufficiali giudiziari con decreto del primo presidente, sentito il procuratore generale, e destinati a prestare servizio presso le preture del distretto.

Art. 6.

Gli ufficiali giudiziari che abbiano compiuto settanta anni di età, sono collocati a riposo di ufficio, salvo ogni diritto alla pensione od indennità a termini di legge.

La detta disposizione non si applica agli ufficiali giudiziari in servizio al momento dell'attuazione della presente legge.

Art. 7.

Ai posti che si renderanno vacanti presso le Corti di appello saranno destinati ufficiali giudiziari addetti ai tribunali del distretto, ed a quelli che si renderanno vacanti nei tribunali medesimi saranno destinati ufficiali giudiziari addetti alle preture dello stesso distretto, secondo la graduatoria da formarsi ogni triennio col doppio criterio dell'anzianità e del merito.

Delle vacanze sarà data comunicazione agli ufficiali giudiziari del distretto, i quali avranno il termine di giorni quindici per presentare le loro domande di promozione e di tramutamento.

Alla destinazione provvede il primo presidente con le norme dell'art. 8 dell'ordinamento giudiziario, modificato dalla legge 23 dicembre 1875, n. 2839; i decreti relativi verranno pubblicati del Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Contro i decreti del primo presidente è ammesso il ricorso al Ministero di grazia e giu-

stizia nel termine di giorni venti dalla data della suddetta pubblicazione.

Il ricorso avrà effetto sospensivo tranne che si tratti di motivi disciplinari.

Nessun tramutamento, per motivi disciplinari, potrà essere disposto senza che l'ufficiale giudiziario sia stato sentito.

Art. 8.

Gli ufficiali giudiziari presso le Corti di cassazione saranno nominati fra quelli delle Corti di appello dal primo presidente della Cassazione, sentito il procuratore generale.

Art. 9.

Il tramutamento degli ufficiali giudiziari da un distretto all'altro avrà luogo con decreto ministeriale.

Art. 10.

E vietata qualsiasi applicazione degli ufficiali giudiziari da uno all'altro ufficio.

Nei casi di vacanza di un posto di ufficiale giudiziario il primo presidente dovrà assumere a farne le veci uno degli abilitati in attesa di nomina, secondo la graduatoria d'esame, di cui all'art. 18 del Regio decreto 28 giugno 1903, n. 248, ed in mancanza di abilitati l'usciera del conciliatore.

Nei casi di impedimento temporaneo degli ufficiali giudiziari presso le corti, i tribunali e le preture, possono i presidenti ed i pretori avvalersi dell'opera degli ufficiali giudiziari addetti ad altri uffici della medesima sede. Nei casi di urgenza e nell'impossibilità di aver altro ufficiale giudiziario, i pretori possono valersi dell'opera di un commesso in servizio degli ufficiali giudiziari della medesima sede, ed, in mancanza, dell'usciera del conciliatore.

Art. 11.

Gli ufficiali giudiziari nominati secondo le norme stabilite nell'art. 2 della legge 21 dicembre 1902, n. 528 e nell'art. 3 della presente, quando siano collocati a riposo potranno ottenere l'abilitazione al patrocinio presso le preture, da esercitarsi soltanto nei mandamenti che non hanno sede di tribunale, a norma dell'art. 6, lettera b, e dell'art. 7 della legge 7 luglio 1901, n. 283.

Art. 12.

Gli ufficiali giudiziari dovranno segnare giornalmente sui repertori ogni atto eseguito, nonché l'ammontare dei diritti esatti, e riprodurre contemporaneamente sopra ogni atto originale e copia il numero corrispondente del repertorio civile o penale e la specifica dei diritti stessi.

Il visto prescritto dall'articolo 40 del regolamento 10 dicembre 1882, n. 1103, dovrà essere apposto dal cancelliere o da un funzionario di cancelleria da lui delegato.

Le contravvenzioni saranno punite, la prima volta con un'ammenda di lire 5 e le successive con un'ammenda estensibile a lire 50, salvo le pene disciplinari.

Art. 13.

Negli uffici a cui sono addetti due o più ufficiali giudiziari i proventi di tutti gli atti, prelevato un quarto per l'ufficiale giudiziario che li ha compiuti, debbono essere messi in comunione e ripartiti in quote eguali fra gli ufficiali stessi. La misura delle singole quote potrà essere diversa, purchè ciò sia deliberato all'unanimità, in principio di ciascun anno, da tutti gli ufficiali interessati, con apposito processo verbale ricevuto dal cancelliere.

Fra i proventi non sono comprese, se non limitatamente a due quinte parti, le indennità di trasferta che rimangono per gli altri tre quinti a favore dell'ufficiale che l'ha eseguita.

Le operazioni di prelevamento e di riparto si effettuano a cura degli interessati, salvo ricorso al cancelliere del rispettivo ufficio in caso di dissenso o di reclami, ed al capo del collegio od al pretore per le risoluzioni definitive.

Art. 14.

L'applicazione delle pene pecuniarie di cui al capoverso secondo dell'articolo 12, sarà fatta con ordinanza dal capo del collegio o dal pretore, uditi gli interessati verbalmente o per iscritto.

Contro l'ordinanza del pretore è ammesso il reclamo al tribunale; contro l'ordinanza del presidente del tribunale o della corte il reclamo è presentato al rispettivo collegio; in ogni caso entro il termine di giorni 30.

Sui reclami si provvede in camera di consiglio della sezione civile, sentito il pubblico ministero e l'interessato.

Art. 15.

Gli atti d'uscieri degli affari di competenza dei conciliatori spettano, senza distinzione di somma, agli uscieri addetti agli uffici di conciliazione, esclusi quelli per la esecuzione dei verbali di conciliazione e delle sentenze, a cominciare dal pignoramento. Nel caso di cui all'articolo 578 del codice di procedura civile la competenza spetta agli ufficiali giudiziari delle preture.

Gli atti per l'esecuzione delle sentenze dei conciliatori e dei verbali di conciliazione, aventi forza esecutiva per l'articolo 12 della legge 10 giugno 1892, n. 261, e degli altri titoli esecutivi, anche nei comuni che non sono sede di mandamento, sono di esclusiva competenza degli ufficiali giudiziari addetti alle preture.

Per i suddetti atti di esecuzione, però, gli ufficiali giudiziari delle preture non potranno percepire che la metà dei diritti portati dalla tariffa civile, modificata a norma dell'articolo 17, oltre le trasferte.

Art. 16.

Gli ufficiali giudiziari, sotto la loro responsabilità, potranno valersi per i lavori interni di ufficio e per l'assistenza alle udienze, anche delle preture, dell'opera dei commessi espressamente autorizzati dal presidente del tribunale e della corte, sentito il pubblico ministero.

I detti commessi non acquisteranno alcun titolo per essere nominati ufficiali giudiziari, né potranno ottenere indennità, o sussidi a carico dello Stato.

I commessi, previa l'autorizzazione presidenziale, potranno anche essere incaricati della notificazione di tutti gli atti in materia civile e penale, rimanendo ferma la responsabilità dell'ufficiale giudiziario.

Art. 17.

L'articolo 15 della legge 21 dicembre 1902, n. 528, è abrogato.

Gli articoli 185 e 186 dell'ordinamento generale giudiziario, approvato con Regio decreto 6 dicembre 1865, sono abrogati.

Gli articoli 175 e 251, del medesimo ordinamento sono modificati come nell'allegato A.

Nell'attuale titolo VII della tariffa civile, approvato con Regio decreto 23 dicembre 1865,

n. 2700, modificato con la detta legge 21 dicembre 1902, n. 528, nei capi I a V sono sostituite le corrispondenti disposizioni contenute nell'allegato B.

La tariffa penale approvata con il Regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, modificato con la detta legge 21 dicembre 1901, è modificata negli articoli 80, 83, 88, 91, 95, 172, 173, 186 e 195 giusta l'allegato C.

Gli articoli 84, 176 e 178 sono abrogati.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 18.

Coloro che trovansi ancora nelle condizioni volute dall'articolo 18 del regolamento 28 giugno 1903, n. 248, per la esecuzione della legge sugli ufficiali giudiziari 21 dicembre 1902, n. 528, possono essere nominati ufficiali giudiziari anche fuori del distretto nel quale ottennero la abilitazione a norma delle cessate disposizioni purchè ne facciano domanda.

Tale nomina sarà fatta dal Ministero, ai sensi dell'art. 9 della legge, previo parere favorevole della Commissione istituita dall'articolo 8 della legge 25 dicembre 1875 presso la corte di appello del distretto nel quale il candidato ottenne l'abilitazione.

ALLEGATO A.

Ordinamento giudiziario.

Art. 175.

Gli ufficiali giudiziari delle Corti e dei tribunali fanno esclusivamente gli atti propri del loro ministero per gli affari di competenza della Corte o del tribunale a cui appartengono, nel comune di loro residenza.

Gli ufficiali giudiziari delle preture esercitano esclusivamente le loro funzioni per gli affari di competenza della pretura, a cui sono addetti, in tutto il mandamento ed anche in tutto il comune di loro residenza, dove questo sia diviso in più mandamenti.

Gli uni e gli altri possono esercitare indistintamente, salve le dette competenze esclusive, gli atti propri del loro ministero in tutta la circoscrizione territoriale dell'autorità giudiziaria cui sono addetti.

Per gli atti processuali che sono di attribuzione promiscua a norma del capoverso precedente, l'ufficiale giudiziario che li eseguisce, esigerà i diritti che spetterebbero agli ufficiali giudiziari dell'autorità che ha emanato il provvedimento o che è competente per il valore della lite.

Gli uscieri degli uffici di conciliazione esercitano esclusivamente le loro funzioni per gli affari di competenza dei conciliatori nel territorio della rispettiva giurisdizione. Essi hanno inoltre l'obbligo di eseguire gli atti di citazione in materia penale e le notificazioni e consegne degli atti in materia civile, che siano loro commesse dal pubblico ministero o dai pretori.

Art. 251.

Il diritto di sorveglianza attribuisce la facoltà di ammonire e riprendere gli ufficiali giudiziari, di proporre la sospensione e di convocarne gli altri provvedimenti disciplinari.

ALLEGATO B.

Titolo VII della tariffa.

CAPO I.

Ufficiali giudiziari presso le preture.

245. — *Soppresso.*

246. — Per le notificazioni di ogni citazione, anche con semplice biglietto o verbalmente quanto ai testimoni, di sentenze, ordinanze, provvedimenti, di precetto per l'esecuzione sopra beni mobili, di sequestro o di pignoramento presso terzi e di qualunque siasi atto, comprese le vidimazioni per consegna di copia dell'atto al portinaio della casa o vicino di abitazione od al sindaco e per gli altri obblighi dalla legge imposti, nonché per ciascuna pubblicazione mediante affissione e deposito in pubblici uffici (articoli 132, 133, 134, 141 e 631 Codice procedura civile), lire 0.60.

Per l'originale dell'atto formale di citazione e del precetto mobiliare oltre il diritto suddetto, lire 1.00.

247. — Per ogni consegna di atto di citazione al pubblico ministero presso il tribunale penale e civile e sunto di detti atti, o l'estratto di

qualche bando da inserirsi nei giornali e negli annunci giudiziari, nonché per l'accesso all'ufficio del registro per la registrazione di atti (articoli 141, 142, 630 Codice procedura civile, 134 della tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, n. 217), lire 1.00.

248. — Per ogni chiamata di causa e per l'assistenza all'udienza, dal procuratore dell'attore, o, in mancanza, dalla parte attrice, lire 0.20.

249. — Per ogni verbale di pignoramento, sequestro, sia presso il debitore che presso terzi, o ricognizione di beni mobili e frutti già pignorati e sequestrati, compresa, occorrendo, l'assegnazione (articoli 593, 598, 602, 606 e 930, Codice procedura civile, art. 885 Codice commerciale), lire 4.

Se per somma eccedente le lire 100 e la durata dell'atto superi due ore, il diritto per il tempo impiegato in più verrà esatto a rata di vacanza, purchè però risulti in cifre ed in lettere dal verbale l'ora in cui furono cominciate e terminate le operazioni.

Se la somma eccede le lire 5,000, il diritto fisso è di lire 8.00.

Qualora l'atto riuscisse infruttuoso per mancanza di mobili o frutti, ovvero il debitore o altri per esso pagasse la somma dovuta prima che l'operazione fosse incominciata, sarà ugualmente dovuto il diritto come sopra fissato.

250. — Pel deposito nella cancelleria della pretura del verbale di pignoramento e di sequestro e per il deposito del denaro, titoli di credito, gioie ed oggetti d'oro e di argento da lui pignorati (articoli 604, 609 e 930 Codice di procedura civile), lire 0.50.

251. — Per la relazione di perizia degli oggetti da porsi in vendita (art. 628 Codice di procedura civile), lire 3.

Per la formazione del bando originale (articolo 629 Codice di procedura civile), lire 1.50.

252. — Per ciascuna vendita agli incanti di beni mobili pignorati, lire 3; se superi lire 1000, lire 6.00.

Quando per l'esecuzione venisse impiegato un tempo maggiore di due ore, sarà dovuto in più per il tempo maggiore, il diritto a rata di vacanza.

Il banditore per l'assistenza all'incanto sarà pagato in ragione di vacanza di lire 2.

255. — Per gli atti di offerta reale e di deposito, quando il tempo impiegato non superi

tre ore (articoli 902 e 906 Codice di procedura civile), lire 3.

Se la somma offerta o depositata è superiore a lire 3000, lire 4.

Se si occuperà un tempo maggiore, il diritto sarà in ragione di vacanza.

256. — Per ogni atto di protesto di lettera di cambio o biglietto all'ordine in danaro o in derrate (art. 303 Codice commerciale):

per somma inferiore alle lire 200, lire 2;
da lire 200 a meno di lire 500, lire 2.50;
da lire 500 a meno di lire 1000, lire 3.

Questo diritto è aumentato di centesimi 50 ogni 500 lire successive, purchè non si eccedano le lire 10.

Oltre questo diritto, sarà pure dovuto quello di copia per la trascrizione in apposito registro dei protesti per intero, giorno per giorno, e per cadauna facciata, lire 0.20.

262. — Per il verbale di rilascio di beni immobili, qualunque sia il loro valore (art. 745 Codice di procedura civile), lire 6.

Se la durata dell'atto superi tre ore, il diritto per il tempo impiegato in più verrà esatto a rata di vacanza come nel precedente numero 249.

264. — Per l'assistenza a tutti gli atti per cui l'ufficiale giudiziario sarà richiesto dal pretore, dal cancelliere del pretore e del conciliatore procedente, sarà dovuto il diritto di vacanza, in ragione del tempo impiegato (art. 861 Codice di procedura civile), oltre la indennità di trasferta di cui al numero 267.

266. — Per ogni iscrizione di atti nel repertorio, purchè in calce della specifica si faccia constare del relativo numero di iscrizione, lire 0.10.

267. — Quando per gli atti del loro ministero gli ufficiali giudiziari dei pretori dovranno trasferirsi a distanza maggiore di un chilometro dall'ufficio a cui appartengono, sarà ad essi corrisposta un'indennità in compenso delle spese di viaggio, di trasporto e di cibaria per ogni chilometro di distanza, lire 0.40.

Per ciascun chilometro di trasferta oltre il quinto l'indennità è portata a centesimi 50.

Per i chilometri percorsi per restituirsì alla residenza, non è dovuta alcuna indennità, ed in caso di più atti si osserva il disposto del numero 284.

CAPO II.

Ufficiali giudiziari presso i tribunali.

268. — Per ogni notificazione di comparse, atti, conclusioni, decreti ed ordinanze relative alla istruzione della causa, nonchè di qualsiasi altro atto di simile natura da eseguirsi da procuratore a procuratore, lire 0 80.

Per la notificazione ai procuratori dell'avviso, indicante le cause da spedirsi in ciascuna udienza, almeno un giorno prima di quello stabilito per la spedizione, nonchè dell'avviso del cancelliere con cui partecipa ai medesimi il dispositivo delle sentenze pubblicate all'udienza, giusta il prescritto dell'art. 366 del Codice di procedura civile (articoli 244, 268 del regolamento), lire 0.40.

269. — Per ogni chiamata di causa e per l'assistenza all'udienza sia del tribunale che del presidente (art. 251 del regolamento):

per ciascuno dei procuratori, lire 0.40;

I Procuratori delle parti in causa, all'atto della iscrizione a ruolo o della costituzione alla udienza eseguiranno, in Cancelleria un deposito corrispondente ai diritti di chiamata per cinque udienze, salvo conteggio dopo la discussione della causa.

271. — Per l'assistenza agli incanti di navi od altri bastimenti da mare, barche, scialuppe e simili di qualunque portata siano, comprese le candele, lire 4.

Se la durata degli incanti non eccederà un'ora saranno solamente dovuti i due terzi del diritto.

272. — Per ogni iscrizione di atti al repertorio e per ogni copia che a termini di legge gli ufficiali giudiziari dei tribunali possono spedire, sarà dovuto il diritto uguale a quello fissato per gli ufficiali giudiziari di pretura come ai numeri 265 e 266.

273. — Per la loro trasferta come nel capo precedente al n. 267, e per gli atti di protesto come al n. 356, saranno dovuti gli stessi diritti in essi rispettivamente stabiliti.

CAPO III.

Ufficiali giudiziari presso le Corti d'appello.

275. — Per ogni chiamata di causa ed assistenza all'udienza sarà dovuto il doppio del

diritto fissato al n. 269 per gli ufficiali giudiziari dei tribunali.

276. — Per tutti gli altri atti di competenza avranno i medesimi diritti stabiliti per gli ufficiali giudiziari dei tribunali, aumentati della metà, ad eccezione dei diritti portati al n. 256, come pure del diritto d'iscrizione a repertorio, e di quello di copie che saranno dovuti nella stessa somma fissata ai nn. 265, 266 e 272.

277. — Per le trasferte sono dovute le indennità di cui all'art. 267.

CAPO IV.

Ufficiali giudiziari presso le Corti di cassazione.

278. — Per ogni notificazione:

se eseguita agli avvocati nel domicilio eletto nel ricorso e nel controricorso, o nella cancelleria della Corte, lire 1.50;

alla parte (articoli 524, 525, 531, 546, 551 prima parte, 784, 786 Codice procedura civile), lire 2.

279. — Per ogni avviso spedito dal cancelliere da darsi agli avvocati delle parti in conformità degli articoli 537, 551 del Codice di procedura civile (articolo 289 del regolamento), lire 0.50.

280. — Per la chiamata di ogni causa all'udienza compresa l'assistenza alla medesima, per ciascuna parte in causa, lire 1.

283. — Per la loro trasferta a distanza maggiore di un chilometro dall'ufficio sarà dovuto per ogni chilometro di distanza, lire 0.60.

283 bis. — Per tutti gli altri atti di loro competenza avranno gli stessi diritti stabiliti per gli ufficiali giudiziari delle corti di appello, ferme le eccezioni stabilite nell'art. 276.

CAPO V.

Disposizioni comuni a tutti gli ufficiali giudiziari.

Art. 286. — È abrogato.

Art. 288. — Per gli atti che devono eseguirsi nel giorno stesso della richiesta i diritti degli ufficiali giudiziari sono aumentati della metà.

L'urgenza deve risultare da richiesta scritta della parte richiedente.

ALLEGATO C.

Tariffa penale.

Art. 80.

Gli ufficiali giudiziari sono autorizzati ad esigere:

1° Per ogni citazione, notificazione, intimazione, ed ingiunzione, nei casi previsti dal Codice di procedura penale e della legge sull'ordinamento giudiziario, lire 1.00;

2° Per ciascuna pubblicazione ed affissione, lire 1.00;

3° Per l'originale dell'atto di citazione avanti il pretore; previsto dall'articolo 332 del Codice anzidetto, nel solo caso in cui sia stato redatto dagli ufficiali giudiziari, senza che vi esista il decreto di citazione del pretore medesimo, e contenga tutti i requisiti voluti dall'articolo suddetto, lire 1.50.

Quest'ultima tassa non sarà ripetibile che dalla persona ad istanza della quale si sarà redatto l'atto dell'ufficiale giudiziario.

Nei procedimenti per contravvenzioni i diritti suindicati saranno ridotti alla metà.

Per qualunque altro atto non sarà dovuto alcun diritto.

Art. 83.

Allorchè si tratterà di notificare sentenze ed ordinanze di rinvio, atti di accusa e requisiti del Pubblico Ministero, opposizioni a sentenze, appelli o ricorsi, dovranno essere rimesse agli ufficiali giudiziari dalle cancellerie e dalle segreterie le copie già fatte o stampate, e non sarà dovuto diritto di scritturazione.

Art. 88.

Per le trasferte degli ufficiali giudiziari a distanza maggiore di un chilometro dal rispettivo ufficio spetta un'indennità chilometrica per la sola andata di lire 0.40.

La misura dell'indennità è uguale per tutti gli ufficiali giudiziari, ma non sarà dovuta quando essi compiono atti penali in concorso di atti civili.

Nelle trasferte, di cui è cenno in quest'articolo, gli ufficiali giudiziari non potranno mai reclamare il diritto della giornata di viaggio e neppure quella di soggiorno o di permanenza.

Art. 91.

Per ogni chiamata di causa e per ogni udienza, compresa l'assistenza all'udienza, lire 0.50.

Le somme per questo titolo dovute agli ufficiali giudiziari saranno ripetibili in caso di condanna dell'imputato colle altre spese di giustizia.

Art. 95.

Gli ufficiali giudiziari dovranno eseguire gli atti che loro saranno richiesti nel termine che sarà loro prefisso dall'autorità che li avrà ad essi affidati, ed, in caso di giustificato legittimo impedimento, dovranno riferirne immediatamente, sotto pena dell'ammenda di cui all'articolo 12 della legge, che sarà applicato dal pretore o dal presidente, sentito l'interessato verbalmente o per iscritto.

Incorreranno nella sospensione quando si rifiutassero al disimpegno delle funzioni loro demandate dalla legge, presso le Corti i tribunali e le preture.

Art. 172.

Tutti gli altri diritti ad essi devoluti e le altre indennità di trasferta, ammesse a loro favore dalla presente tariffa, saranno ripetibili soltanto nella liquidazione finale a carico dei condannati, ad eccezione di quelle accennate nell'articolo precedente e poste a carico di coloro, che richiedono gli atti.

Sono del pari eccettuati i diritti di notificazione, nei casi di rinvii concessi a richiesta dell'imputato e della parte civile, prima del dibattimento. L'ammontare di tali diritti deve essere anticipato dai richiedenti non ammessi al gratuito patrocinio; e non può farsi luogo a rinvio senza che risulti dal relativo deposito.

Art. 173.

Agli ufficiali giudiziari i quali coi proventi da essi percetti per gli atti d'ufficio di qualunque specie, tanto in materia civile, quanto in materia penale, non vengano a conseguire annualmente quelli di pretura, lire 1500; quelli di tribunali lire 1800, quelli delle Corti d'appello lire 2000, e quelli delle Corti di cassazione lire 2200 sarà corrisposta un'indennità a titolo di supplemento fino all'importo di tali cifre.

Art. 186.

Le indennità da accordarsi come supplemento devono ripartirsi a rate trimestrali in base all'articolo 173, per cui riuniti ai proventi non potranno mai eccedere per ciascun ufficiale giudiziario, se di pretura lire 375, se di tribunale lire 450, se di Corte d'appello lire 500, se di Cassazione lire 550.

L'eccedenza dei proventi esatti in un trimestre sarà tenuta a calcolo nel fissare le indennità dei trimestri successivi dello stesso anno, e ne sarà quindi fatto riporto nello stato riassuntivo.

Art. 195.

Le note accennate nel precedente articolo devono contenere l'indicazione:

a) del nome, cognome, filiazione, patria e luogo dell'ultimo domicilio dei debitori;

b) dello stato di loro fortuna risultante dal processo;

c) della data della sentenza, ordinanza od atto di desistenza;

d) dell'autorità giudiziaria, da cui fu pronunciato il provvedimento ed innanzi a cui ebbe luogo la desistenza;

e) la distinta dei diritti dovuti a ciascun ufficiale giudiziario, specificata per diritti e repertorio, scritturazione, trasferta e per le spese anticipate per testi, periti, trasferte;

f) quelli devoluti allo stesso erario per diritti di cancelleria, fatta eccezione del decimo riservato ai cancellieri con la legge sull'ordinamento giudiziario;

g) le tasse di bollo.